

La Costituzione del Liechtenstein nel suo centenario. Riflessioni di sintesi nella prospettiva comparata

di Rolando Tarchi

Abstract: The Constitution of Liechtenstein on its centenary. Summary reflections in comparative perspective – Starting from the centennial anniversary of the Constitution of Liechtenstein, approved in 1921, the essay develops a general reflection on the contents of this constitutional text and its historical evolution. The central issues are those of the configuration of this constitutional monarchy and the very relevant role reserved for the Prince in a form of government that is still dualist because of the principle of shared sovereignty made explicit in Article 2 of the Constitution. The conclusions note the atypical character of this constitutional system peculiar to a European micro-state.

Keywords: Liechtenstein; Constitution; Constitutional Monarchy; Form of State; Form of Government.

1031

1. Considerazioni introduttive e inquadramento del tema

Devo innanzi tutto ringraziare a nome dell'intera associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (da qui DPCE) gli organizzatori di questo convegno, Elisa Bertolini, Sergio Gerotto e Giorgio Grasso (quest'ultimo anche come padrone di casa), per l'opportunità che ci hanno consentito di riflettere su un tema piuttosto inconsueto anche per i cultori della comparazione giuridica: quello dell'ordinamento costituzionale del Liechtenstein.

Ho ascoltato con grande attenzione ed interesse, purtroppo davanti ad un video, le tre relazioni ed i quattro interventi in programma, tutti molto accurati e ricchi di spunti di riflessione, tali da coprire l'intera gamma degli argomenti più rilevanti. In particolare, la relazione di Elisa Bertolini¹ ha sviluppato una comparazione completa, sia diacronica che sincronica, tra il sistema costituzionale del Liechtenstein e quello di altri microstati (Andorra, Monaco e Tonga); Pascal Mahon² ha compiuto una ricostruzione completa dell'ordinamento costituzionale del Principato, concentrandosi soprattutto

¹ E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein nel diritto comparato*, in questo Fascicolo della Rivista.

² P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein da un punto di vista svizzero: una relazione difficile tra democrazia diretta e monarchia?*, in questo Fascicolo della Rivista.

sugli istituti di democrazia diretta, anche in relazione al sistema svizzero e sul ruolo peculiare e dominante della monarchia; mentre Anna Gamper ha concentrato la sua attenzione sui flussi che storicamente hanno interessato le relazioni con l'ordinamento giuridico austriaco, in relazione anche al formante giurisprudenziale³. I sette interventi (ai quattro già in programma se ne sono aggiunti altri tre, in fase di realizzazione del Fascicolo) hanno coperto tanto il tema della struttura territoriale dello Stato (Giacomo Delledonne e Patricia Schiess Rütimann)⁴, che quello dei diritti riferiti sia al genere che alla cittadinanza (Licia Cianci e Davide Zecca, Michele Di Bari, Angelica Gerosa, Lino Panzeri)⁵; non poteva poi mancare una riflessione, nel quadro della forma di governo, su alcune delle attribuzioni riconosciute al Principe (Alice Stevanato)⁶, che, come vedremo, assume una centralità inusuale nel contesto delle democrazie costituzionali contemporanee. Di queste relazioni ed interventi terrò conto nella mia disamina, che preferisco, tuttavia, impostare sulla base di un ragionamento in parte autonomo rispetto a quelli degli altri, incentrato in prevalenza sulla natura del Costituzionalismo del Principato e sulla forma di governo. In effetti, il compito che mi è stato assegnato non è quello di svolgere una relazione di sintesi, bensì quello di trarre le conclusioni di questa giornata; un compito facile e difficile al tempo stesso in quanto le questioni di maggior interesse sono state tutte trattate in maniera approfondita e posso quindi trarre profitto dal lavoro altrui. Per altro verso vorrei evitare, per quanto possibile, di ripetere solo cose già dette, anche se lo spazio residuo è piuttosto limitato. Esordisco ricordando come l'incontro di oggi si iscrive in una tradizione consolidata di DPCE di celebrare le ricorrenze, in particolare quelle relative all'approvazione ed all'entrata in vigore di nuove Costituzioni⁷. Tra le più recenti iniziative alle quali ho partecipato direttamente, ricordo quelle del 2012 sul settantacinquesimo della Costituzione dell'Irlanda, del 2014 sul

³ A. Gamper, *The Two Centennials: Austrian Flavours in the Constitution of Liechtenstein*, in questo Fascicolo della Rivista.

⁴ G. Delledonne, *Diritto costituzionale e secessione: il caso del Liechtenstein in prospettiva comparata*, e P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole. The right of the Liechtenstein municipalities to initiate a secession procedure*, in questo Fascicolo della Rivista.

⁵ L. Cianci, D. Zecca, *La discriminazione di residenza e di genere in Liechtenstein fra esercizio dei diritti politici e cittadinanza dimidiata*, M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani: il punto di vista degli international monitoring bodies*, A. Gerosa, *Verso Vaduz: piccoli e grandi passi della parità di genere nel Principato del Liechtenstein*, L. Panzeri, *Le dinamiche della cittadinanza nei Micro-Stati: il caso del Liechtenstein*, tutti pubblicati in questo Fascicolo della Rivista.

⁶ A. Stevanato, *La sanzione del Principe regnante nella forma di governo del Liechtenstein: uno sguardo dall'Italia*, in questo Fascicolo della Rivista.

⁷ Quello volto a prendere in esame le costituzioni tenendo conto della loro durata è un filone di studi coltivato dalla dottrina anglosassone; cfr. Z. Elkins, T. Ginsburg, J. Melton, *The Endurance of National Constitutions*, Cambridge Un. Press, 2009. In questi casi vengono applicati anche metodi quantitativi per descrivere il rendimento dei testi costituzionali; di grande interesse sono i dati recuperabili dal sito <https://comparativeconstitutionsproject.org/ccp-rankings/>.

bicentenario della Costituzione della Norvegia e quella del 2017 sulla Costituzione del Messico⁸.

L'occasione di questo incontro è offerta proprio dalla ricorrenza del centenario dell'entrata in vigore della Costituzione del Principato del Liechtenstein del 1921 (da qui CdL), integralmente sostitutiva di quella precedente del 1862, epoca nella quale il Liechtenstein era ancora un principato incluso nella confederazione germanica; la Costituzione che oggi celebriamo appartiene alla fase della "prima ondata" del costituzionalismo del Novecento, finalizzato a definire i nuovi assetti territoriali ed un nuovo ordine nei rapporti tra società e stati a seguito delle tragedie e dei rivolgimenti storici che la "Grande Guerra" aveva prodotto nel contesto europeo. Si tratta di un periodo che si estende per circa tre lustri e si apre con la Legge Fondamentale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa del 1918, che conferisce un primo assetto provvisorio ai territori coinvolti nel processo della Rivoluzione d'ottobre⁹, per concludersi con la Costituzione della Repubblica Spagnola del 1931 e l'ulteriore appendice della Costituzione irlandese del 1937, che chiude la fase del costituzionalismo ricompreso tra i due conflitti mondiali.

Trascurando i provvedimenti a carattere provvisorio e quelli relativi a stati membri di federazioni, i testi costituzionali più conosciuti e celebrati di questa fase storica sono certamente rappresentati dalla Costituzione di Weimar del 1919 e dalle costituzioni kelseniane di Austria¹⁰ e Cecoslovacchia, entrambe del 1920. Senza poter qui operare una rassegna esaustiva, non possiamo tuttavia omettere come, in quello stesso periodo, l'origine di nuovi ordinamenti statuali determinò l'esigenza di ricorrere al potere costituente anche in altri contesti, dell'Europa centrale e

⁸ Gli atti di questi tre convegni sono stati pubblicati, rispettivamente, in G.F. Ferrari, John O'dowd (a cura di), *75 Years of the Constitution of Ireland: An Irish-Italian Dialogue*, Clarus Press, 2014; G.F. Ferrari (ed.), *Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation*, The Hague Netherlands, Eleven International Publishing, 2015 e in un'apposita sezione monografica del Vol. 44 No 3 (2020): DPCE Online 3-2020, pp. 3505 ss.

Tra le occasioni precedenti si ricordano quella dedicata alla Legge fondamentale tedesca (G. Cerrina Feroni, F. Palermo, G. Parodi, P. Ridola, *I 60 anni della legge fondamentale tra memoria e futuro*. Atti del Convegno Milano, 5-7 novembre 2009, Giappichelli, 2012, oltre al Convegno: *70+40 e il futuro del costituzionalismo italiano e spagnolo*, svoltosi a Roma il 27 e 28 settembre 2018. Merita di essere ricordato anche il volume: G.F. Ferrari (a cura di), *La nuova Legge Fondamentale ungherese*, Torino, 2012, che pur non celebrando una ricorrenza si inserisce in questo filone di studi.

⁹ Un assetto che sarà poi disciplinato in maniera più stabile dalla Costituzione dell'URSS del 1924.

¹⁰ Il centenario di questa importante Carta costituzionale è stato ricordato in un recente convegno svoltosi a Roma presso l'Istituto Storico Austriaco intitolato "La Costituzione austriaca nella scienza giuridica italiana e nel diritto comparato"; per una sintesi dei lavori v. C. Marchese, "La Costituzione austriaca nella scienza giuridica italiana e nel diritto comparato". *Riflessioni al termine di un convegno sulle ragioni della longevità della Costituzione austriaca*, in *Nomos*, n. 3/2021.

settentrionale¹¹, senza dimenticare alcuni casi particolari, seppur di brevissima durata¹².

Il caso del Liechtenstein, come è naturale, non acquistò un particolare rilievo, vuoi per le ridotte dimensioni statuali e la marginalità di questo Paese, vuoi per le peculiarità, sia sotto il profilo delle modalità di adozione che dal punto di vista del contenuto, che caratterizzarono questa Costituzione rispetto a tutte le altre; peculiarità¹³, sulle quali torneremo più avanti, che ci consentono di considerare il Liechtenstein come un piccolo mondo a parte nell'intero contesto europeo di quegli anni ed anche dei decenni successivi. Come ci ha ricordato Anna Gamper, il percorso costituente fu piuttosto lungo e laborioso; avviato con una richiesta di riforma costituzionale avanzata dal *Landtag* (da qui anche Dieta) nel 1918, il passaggio decisivo fu rappresentato dai c.d. "Accordi del Castello", del 15 settembre 1920 intercorsi tra il Principe Johan II ed i rappresentanti del partito dell'Unione popolare (UP), fondato appena due anni prima, cui seguì la definitiva approvazione parlamentare il 24 agosto 1921 e la promulgazione avvenuta il successivo 5 ottobre. In questo triennio furono compiute scelte importanti anche dal punto di vista politico e delle relazioni internazionali indotte dalla frantumazione dell'Impero austro-ungarico, con l'emancipazione dall'Austria (risolvendo la precedente dipendenza giuridica dalla burocrazia, dai tribunali e dalla giurisprudenza austriaci) ed un avvicinamento maggiore alla Svizzera (ordinamento dal quale fu recepita una parte consistente della legislazione), accompagnate da quella che possiamo definire una *patriation* di alcune funzioni pubbliche fino ad allora delegate ad autorità austriache¹⁴. Una conferma questa della volontà di preservare l'indipendenza del Principato nella sua dimensione di micro stato, nonostante i difficili passaggi che si rendevano necessari per il riconoscimento della sua sovranità e della sua indipendenza sul piano internazionale¹⁵. Questa situazione di contesto (legami ed influenza delle tradizioni culturali e giuridiche austriache e

¹¹ Tra le più importanti e longeve troviamo sicuramente la Costituzione della Finlandia del 1919, cui si aggiungono quella delle Repubbliche baltiche di Lettonia (1922) e della Lituania del 1928; non meno importante, la sfortunata Costituzione della Repubblica di Polonia del 1921 (sul cui centenario v. ora la sezione monografica in Vol. 48 No 3 (2021): *DPCE Online 3-2021*, 2969 ss.) e, nel contesto dei Balcani, la Costituzione di Vidovdan del 1921, relativa alla Serbia, la Bolla d'Oro del Re Andrea II del 1922 nell'area ungherese, la Costituzione della Romania del 1923, le Costituzioni dell'Albania (1925 e 1928) e, infine, la Costituzione del Regno di Jugoslavia del 1931. In questo periodo storico si avvia a conclusione anche il processo di indipendenza irlandese, che porterà alla Carta costituzionale per un miglior Governo dell'Irlanda del 1920, cui seguirà il testo definitivo del 1937. Infine, con la dissoluzione dell'Impero ottomano si registra l'entrata in vigore della Costituzione della Turchia del 1924.

¹² Il riferimento è alla Costituzione del Carnaro, opera di Alceste De Ambris e Gabriele D'Annunzio, del 1920.

¹³ Quelle che P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., definisce "curiosità notevoli".

¹⁴ La casa regnante, che fino ad allora aveva sempre vissuto a Vienna, abbandonò l'Austria nel 1918, per rifugiarsi nel Principato.

¹⁵ Su questi passaggi, P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.

svizzere, unite alla consapevolezza di una propria identità nazionale) è probabilmente la principale ragione per la quale la nuova Costituzione può essere definita come un mosaico di elementi sia autoctoni¹⁶ che trapiantati dalle esperienze dei paesi limitrofi, comunque adattati alla situazione specifica del Principato¹⁷. Così, ad esempio, la CdL, confermando la tradizione del secolo precedente, è confezionata come una Costituzione breve (comunque assai più breve di quelle della Svizzera o dell'Austria¹⁸), con enunciati testuali formulati in modo semplice e chiaro. Considerando sempre i caratteri formali, si tratta poi di una costituzione rigida, con la previsione di un procedimento aggravato per l'approvazione di emendamenti¹⁹ e con la garanzia di un controllo di costituzionalità affidato ad un organo *ad hoc*, ripreso dal modello della corte costituzionale kelseniana. Per questi profili, quindi, la CdL appare figlia del suo tempo, mutuando caratteristiche (la rigidità ed una forma accentrata di *judicial review*) proprie della maggior parte delle costituzioni di quel periodo.

Merita poi di ricordare come la CdL sia stato di uno dei pochi testi costituzionali che è sopravvissuto fino ad oggi (insieme solo alla Costituzione austriaca, dopo l'approvazione da parte della Finlandia della nuova Costituzione del 2000) e come sia l'unica a non avere mai subito una sospensione della sua vigenza (come avvenuto per quella dell'Austria), così da essere rimasta ininterrottamente in vigore per un intero secolo.

A questo proposito va rilevato, quindi, che si tratta di una delle Costituzioni più longeve d'Europa, preceduta solo da quelle di Norvegia (1814), Paesi Bassi (1815), Belgio (1831), Danimarca (1849), Lussemburgo (1868) e quella austriaca, già ricordata. Nella realtà tutti questi testi costituzionali sono stati oggetto di una molteplicità di revisioni nel corso del tempo, tali da modificarne, talora al limite dello snaturamento, i contenuti²⁰. Anche la Costituzione di cui oggi ci occupiamo è stata ripetutamente modificata nel suo secolo di vita²¹, fino ad arrivare alla novella piuttosto rilevante del 2003,

¹⁶ E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., parla di riflessione prettamente autoctona, richiamando i testi costituzionali precedenti.

¹⁷ Così, A. Gamper, *The Two Centennials*, cit., cui si rinvia anche per le osservazioni relative al trapianto del modello di corte costituzionale ed all'analisi delle differenze tra la disciplina dell'organo rispetto a quella configurata dalla Costituzione austriaca.

¹⁸ Secondo i dati riportati nel sito <https://comparativeconstitutionsproject.org/ccp-rankings/>, la CdL conterebbe 9.513 parole, quella austriaca 41.366, quella svizzera 16.484 (quella italiana 11.708).

¹⁹ Fino alla riforma intervenuta nel 2003 era disciplinato, dall'art. 112 CdL, un solo procedimento di revisione costituzionale, per il quale v. *infra*, nota 44. Con la riforma è stata introdotta una seconda modalità di revisione, di carattere eccezionale, applicabile solo alla proposta di abolizione della monarchia.

²⁰ Ricordiamo la novella austriaca del 1929, la riforma danese del 1953 e, soprattutto, la radicale trasformazione dell'ordinamento costituzionale del Belgio, avviato nel 1970 ed ancora non del tutto conclusa.

²¹ J. Luther, *Caratteristiche della Costituzione del Principato del Liechtenstein*, in J. Luther, F. Longo (a cura di), *Costituzioni di microstati europei: i casi di Cipro, Liechtenstein e Città*

ultimo atto di questo percorso, comunque tale da non sovvertire le coordinate fondative e i principi generali su cui l'ordinamento del Liechtenstein si è riconosciuto fin dalle origini.

In proposito, quale ulteriore dato di comparazione, possiamo osservare come una simile prassi di frequenti e parziali processi di revisione, ascrivibili alla categoria della manutenzione costituzionale, sia una costante anche dei sistemi di Austria e Svizzera, le esperienze che, come abbiamo già ricordato, sotto il profilo sociale e culturale sono più simili rispetto a quella del Principato²².

2. Alcune coordinate generali di riferimento

L'incontro odierno è stata un'occasione importante, che ha consentito di mettere in luce i contenuti di questa Carta costituzionale semi-sconosciuta, non solo in Italia, ma, come ci hanno ricordato i colleghi Mahon e Gamper nei loro interventi, anche in Svizzera ed Austria, i due paesi che, come ben sappiamo, per ragioni storiche, culturali e linguistiche possiamo considerare come quelli più affini al Principato.

Quella che celebriamo con questo Fascicolo può essere considerata come una delle Carte costituzionali che presenta le maggiori peculiarità nei suoi contenuti rispetto a quelle oggi vigenti, quanto meno se ci riferiamo alla sola tradizione giuridica occidentale, con anomalie evidenti che suscitano la curiosità dello studioso e dell'interprete; anticipando alcune delle considerazioni che dovranno essere riprese in sede di valutazioni conclusive, si tratta di una Costituzione antica e moderna al tempo stesso, che fonde retaggi della tradizione ed elementi di modernità e di originalità pressoché assoluta, ovvero come è già stato rilevato, caratterizzata da peculiarità rilevanti con evidenti arcaismi²³ e che non trova riscontri nel panorama attuale²⁴.

del Vaticano, Alessandria, 2010 (consultabile all'indirizzo web: <http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/luther176.pdf>), parla di ben trenta leggi di revisione costituzionale fino a quella del 2003, ultima della serie.

²² Anche se il numero delle revisioni operate non è paragonabile a quello delle altre due costituzioni citate nel testo; come osserva ancora A. Gamper, *The Two Centennials*, cit., la CdL è stata modificata 39 volte ed ha mantenuto la sua unità testuale, diversamente da quanto si è verificato per quella austriaca. Quello della manutenzione costituzionale è ormai un fenomeno piuttosto diffuso, si pensi all'esperienza della Legge fondamentale tedesca o alla Costituzione francese del 1958.

²³ E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia nella Costituzione del Liechtenstein*, Torino, 2008, 117, per cui si tratta di un testo che non trova riscontri nel costituzionalismo europeo.

²⁴ Cfr. E. Bertolini, *I micro stati. La sfida della micro dimensione e le sue ricadute costituzionali*, Bologna, 2019, che può essere considerato il testo di riferimento in questa materia; E. Bertolini, nella relazione odierna, ribadisce l'unicità della carta del Principato, che si origina, come per tutti i microstati storici, nella consapevolezza di una necessaria apertura a influenze esterne e nell'altrettanto consapevole necessità di non snaturare i propri assetti costituzionali tradizionali.

Non si tratta, per la verità, del primo incontro in assoluto che viene organizzato su questo tema; troviamo, infatti, un precedente, costituito dal convegno che si svolse il 18 maggio 2007 presso la Camera dei deputati, per iniziativa dell'Università telematica Marconi, i cui atti sono stati raccolti in un prezioso volume²⁵, che, prima delle riflessioni odierne, ha costituito la base principale del nostro intervento, unitamente al testo costituzionale nella sua versione italiana²⁶, al già citato volume di Elisa Bertolini ed alle brevi ma pregnanti considerazioni di Joerg Luther²⁷.

Credo che per parlare di una realtà particolare come quella del Principato sia necessario contestualizzarla, considerando in primo luogo i fattori dimensionali oltre agli indici economici e politici più importanti. Il Liechtenstein occupa una superficie di circa 160 Km, ricompresa tra la Svizzera nord-orientale e l'Austria occidentale, collocandosi al quart'ultimo posto in Europa, preceduta solo dalla Città del Vaticano, da San Marino e dal Principato di Monaco. Conta poco meno di 40.000 abitanti (circa 38.000, secondo le stime del 2020 della Banca mondiale) e, stavolta, risulta terzultima in Europa preceduta solo da Città del Vaticano e San Marino. Da segnalare come circa 1/3 dei residenti sia di nazionalità straniera, soprattutto austriaca e svizzera, ma anche italiana.

La capitale Vaduz conta qualcosa meno di 6.000 abitanti; al contrario, la densità di 245 abitanti per km² è tra le più alte del nostro Continente, l'ottava in assoluto, precedendo anche altri stati che presentano caratteristiche simili, quali il Lussemburgo e la stessa Svizzera. Facendo un confronto con l'Italia, possiamo ricordare come la Valle d'Aosta, la più piccola delle nostre regioni conti circa 125.000 abitanti (più del triplo rispetto al Liechtenstein) su una superficie di circa 3.260 km (oltre 20 volte rispetto al Liechtenstein)²⁸.

Confrontando poi le dimensioni della capitale Vaduz con quella dei capoluoghi di provincia italiani, possiamo evidenziare come il più piccoli tra

²⁵ A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., che è corredato, dopo l'introduzione del Curatore, di una Presentazione di Hans Adam II, Principe regnante del Liechtenstein, che interviene in prima persona quale ambasciatore e promotore del proprio Stato. Si tratta di una sintesi completa che non si limita alla descrizione dell'impianto costituzionale, evidenziandone anche il significato teologico, quello che potremmo definire come lo spirito stesso della CdL. La lettura di questa presentazione potrebbe essere esaustiva per cogliere l'essenza della costituzione materiale del Principato.

²⁶ La Costituzione del Liechtenstein è stata oggetto di una duplice traduzione nella nostra lingua; per la prima cfr. J. Luther, F. Longo (a cura di), *Costituzioni di microstati europei*, cit.; per l'altra, A. Carrino (a cura di), *La Costituzione del Liechtenstein*, Napoli, 2007.

²⁷ Per completezza si ricordano anche i contributi di P. Pernthaler, *Una panoramica della Costituzione del Liechtenstein*, in G. Guidi (a cura di), *Piccolo Stato, Costituzione e connessione internazionale*, Torino 2003, 65 ss.; J. Duursma, *Microstates, The Principality of Liechtenstein*, in C. Ingebritsen, I. Neumann, S. Gstöhl, J. Beyer (eds.), *Small States in International Relations*, University of Washington Press, Seattle, 2006, 89 ss.

²⁸ Rispetto alla Svizzera, poi, il Liechtenstein ha una superficie inferiore rispetto a tutti i cantoni ed una popolazione paragonabile solo a quella dei micro-cantoni come Uri o Obvaldo.

questi, Urbino, abbia una popolazione più che doppia con i suoi 13.954 abitanti (dati Istat 2022).

I requisiti dimensionali sono quelli di un vero e proprio microstato, secondo la definizione utilmente elaborata in dottrina ed alla quale rinviamo interamente²⁹, con le proprie peculiarità storiche, ad iniziare dalla forte coesione ed integrazione sociale, coniugate alla omogeneità linguistica (il tedesco è la lingua ufficiale) e religiosa, con circa il 73% dei residenti che appartiene alla confessione cattolica.

Se guardiamo invece agli indici economici, la classifica si ribalta; il Liechtenstein (con 139, 100 \$) si situa al primo posto nel mondo per reddito pro-capite annuo³⁰, superando anche il Principato di Monaco ed il Lussemburgo. Un dato, che da solo spiega le ragioni principali della sopravvivenza di questo microstato nella temperie delle vicende storiche degli ultimi due secoli, oltre ad alcune delle anomalie costituzionali che lo caratterizzano.

Sotto il profilo politico-sociale il Liechtenstein, come gli altri microstati non è censito in maniera analitica da *Democracy index* (che lo include comunque tra le *full democracy*, al pari di Austria e Svizzera); secondo le valutazioni di *Freedom House* relative al 2022, il Principato merita il punteggio di 90/100 (con 57 punti riconosciuti alle libertà civili e 33 a quelle politiche), risultando così uno stato nel quale il livello di tutela dei diritti di libertà è molto elevato³¹. Si tratta di una valutazione stabilizzata nel tempo, identica a quella registrata negli anni precedenti, che conferma lo scarto significativo tra il grado di tutela dei diritti civili rispetto a quelli politici, anche in ragione, come rilevato dalla stessa relazione di *Freedom House*, dell'incompiutezza del sistema democratico, conseguente, in particolare, dei poteri troppo ampi riconosciuti al Principe³².

²⁹ Cfr. E. Bertolini, *I micro stati*, cit., 39 ss.; il concetto viene ripreso dalla stessa Autrice nella relazione odierna, che precisa come si tratti di entità statuali con un territorio inferiore a 1.000 Km² e una popolazione inferiore ad un milione di abitanti e nelle quali, pertanto, si configurano assetti sociali privi di distanziamento, nei quali si pone il problema dell'indipendenza effettiva delle cariche. Il modello ha peraltro una natura problematica (più che risolutiva), registrandosi una diversità di natura politico-istituzionale delle varie esperienze, tali da rendere ciascun microstato come un'esperienza unica. Coerentemente, la conclusione cui poi si perviene va nel senso di escludere che la CdL possa essere considerata un modello per gli altri micro stati.

³⁰ Fonte: [indexmundi.com \(https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=67&l=it\)](https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=67&l=it). Deve essere aggiunto come il livello della tassazione risulti tra i più bassi in Europa, mentre è altissimo il numero delle aziende registrate nel Principato, addirittura superiore a quello degli abitanti. A questo proposito la relazione di M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani*, cit., ci ricorda come l'ICESCR abbia sollevato il problema dell'elusione e dell'evasione fiscale presente nel Principato, con un invito ad adottare misure allineate con quelle degli altri stati.

³¹ Per avere un parametro di confronto, la Svizzera ha un punteggio di 96/100 (57+39), l'Austria di 93/100 (57+36), l'Italia di 90/100 (54+36).

³² Si soffermano su questo profilo, la relazione di A. Gamper, *The Two Centennials*, cit. e l'intervento di M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani*, cit.; quest'ultimo riporta i rilevati

Per completare il quadro dei riferimenti generali possiamo ricordare come il Principato non sia uno stato membro dell'Unione europea (al pari della Svizzera), pur avendo tuttavia aderito, a partire dal 1995, allo spazio economico europeo (a differenza della Svizzera, che respinse nel 1992 con referendum l'adesione, impedendo inizialmente di fatto anche l'ingresso del Liechtenstein, in virtù dell'accordo di unione doganale tra i due paesi). Che, inoltre, guardando ancora ai profili sovranazionali, il Liechtenstein sia stato accettato a far parte dell'ordinamento del Consiglio d'Europa dal 1978 e che, pertanto, sia vincolato al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed alla giurisprudenza della Corte EDU³³, è un fattore che ha contribuito a limitare l'isolamento in cui questo Stato si è trovato a vivere per molti decenni ed ha condizionato lo stesso processo di revisione costituzionale del 2003.

Infine, il Liechtenstein aderisce attualmente all'ONU (ma solo dal 1990), al termine di una vicenda piuttosto lunga e complessa che ha riguardato innanzi tutto la richiesta, non accettata, di adesione alla Società delle Nazioni avviata già nel 1920, sulla quale non ci intratteniamo in questa sede, rinviando alle ricostruzioni più che accurate della dottrina in argomento, che chiariscono le difficoltà che incontrano, sul piano delle relazioni internazionali, i c.d. stati lillipuziani, anche ai fini del loro riconoscimento³⁴.

3. Brevi notazioni di carattere storico

1039

Come abbiamo osservato il fattore dimensionale, come per tutti i microstati, opera come elemento condizionante della costruzione e della struttura dell'ordinamento costituzionale, oltre che come fattore di giustificazione delle, o, quanto meno, di alcune delle peculiarità ordinamentali, secondo quanto si verifica per tutti i contesti sociali privi di distanziamento e risulta massima la prossimità tra governanti e governati, ciò che rende particolarmente complicato l'applicazione dello stesso principio della separazione dei poteri, al di là del suo formale richiamo.

Un ulteriore profilo che merita di essere immediatamente posto in evidenza ci fa ricordare come sull'esperienza del Liechtenstein gravi il peso della storia. Trascurando il lungo periodo medievale e rinviando ad altri studi i

di Freedom House, osservando come questi coincidano con quelli a suo tempo formulati dalla Commissione di Venezia e sui quali torneremo successivamente.

³³ Come risulta dal contributo di M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani*, cit. Per una rassegna dei casi principali che hanno visto come parte il Liechtenstein, cfr. H. Schäffer, *Il principato del Liechtenstein e la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 155.

³⁴ V., per tutti, E. Bertolini, *I micro stati*, cit., 48 ss.; nonché, Id., *La Costituzione del Liechtenstein nel diritto comparato*, cit. Cfr. anche M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani*, cit., che si interroga sulle relazioni internazionali possibili per un microstato.

riferimenti al periodo storico precedente³⁵, le origini del Principato, per come attualmente si configura, si collocano a cavallo tra la fine del XVII secolo e i primi anni di quello successivo; come ci ricorda più di una delle relazioni di quest'oggi³⁶, tra il 1699 e il 1712 il principe John Adam Andreas effettuò, su concessione imperiale, una serie di acquisti di porzioni di territorio; a partire da quel momento la storia del nuovo Principato venne ad intrecciarsi con quella degli altri stati tedeschi e austriaci, a partire dall'adesione, avvenuta nel 1806, alla Confederazione del Reno³⁷.

Ed è proprio nel corso del XIX secolo che matura progressivamente la consapevolezza di un'identità storica, con le peculiarità che sono determinate dalla coesistenza del principio monarchico (la monarchia aveva una legittimazione religiosa e dinastica), coniugata al riconoscimento del principio dell'autogoverno locale, secondo uno schema che ancora alla metà dell'Ottocento presentava connotati di tipo feudale, secondo quanto stabilito dalla Costituzione rappresentativa adottata dal Principe nel 1818. Le vicende rivoluzionarie del 1848 influenzarono anche le dinamiche costituzionali del Liechtenstein, ma le concessioni operate dal potere monarchico furono di breve durata.

Il passaggio ad un sistema che intendeva assumere almeno in parte i connotati di un ordine monarchico-costituzionale si realizzò solo a partire dal 1862 con la promulgazione del primo testo costituzionale del Principato; una costituzione che possiamo definire *octroyée*, come molte di quelle ottocentesche, con la quale l'esclusività del principio monarchico, espressamente enunciato nel testo costituzionale³⁸, veniva ad essere solo scalfito dalla previsione di un'Assemblea parlamentare (*Landtag*), eletta indirettamente sulla base di un suffragio particolarmente ristretto e con un governo di emanazione interamente regia³⁹.

Gli sconvolgimenti politici ed il crollo degli imperi centrali determinati dalla prima guerra mondiale misero inizialmente in discussione l'integrità

³⁵ Tra gli interventi del Convegno si segnala la ricostruzione storica molto accurata proposta da E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.; in precedenza: G. Winkler, *Possibilità e limiti del mutamento costituzionale*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 63 ss.

³⁶ Operano una ricostruzione storica sia P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., che P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole*, cit.

³⁷ Sulle cui conseguenze sotto il profilo giuridico si rinvia a J. Luther, *Caratteristiche della Costituzione del Principato del Liechtenstein*, cit.

³⁸ Dall'art. 2 CdL del 1862: "Il principe regnante è il capo dello Stato, riunisce in sé tutti i diritti del potere statale e li esercita conformemente alle disposizioni della presente costituzione". Una previsione assai lontana rispetto ad altre costituzioni dell'epoca, come, ad esempio quella dell'Impero austro-ungarico del 1848, che all'art. 10 conferiva all'imperatore solo la titolarità del potere esecutivo e la condivisione con la Dieta imperiale di quello legislativo, secondo lo schema classico delle monarchie costituzionali nella loro versione più arcaica.

³⁹ Cfr. J. Luther, *Caratteristiche della Costituzione del Principato del Liechtenstein*, cit.; E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., che parla di transizione dall'assolutismo monarchico al costituzionalismo.

territoriale e, quindi, la sopravvivenza stessa del Principato; difficoltà superate da una serie di decisioni costitutive che svincolarono definitivamente il Liechtenstein da una sorta di dipendenza dall'Austria con un avvicinamento alla Svizzera e portarono poi, a seguito di accordi intercorsi tra il Principe ed il *Landtag*, all'approvazione della Costituzione del 1921. Una costituzione che, per quanto configurata nei termini di una revisione di quella precedente del 1862⁴⁰, della quale viene comunque cambiato il nome da *Konstitutionelle Verfassung* a *Verfassung des Fürstentums Liechtenstein* (con un richiamo espresso della forma di stato monarchica), assume i connotati di una costituzione tendenzialmente pattizia, come confermato dalla recezione del principio fondamentale sul quale viene costruita l'impalcatura del nuovo ordinamento: quello della coesistenza di due sovrani, il Principe regnante e il popolo, "che si rispettano reciprocamente ma che non per questo devono avere necessariamente la stessa opinione"⁴¹.

Ed in effetti con l'art. 2 CdL, si stabilisce che il "potere dello Stato è incardinato nel Principe regnante e nel popolo e viene esercitato da entrambi in conformità con le disposizioni della presente costituzione" riconoscendo, così, un principio di sovranità condivisa⁴², ben lontano dall'idea della sovranità popolare quale unica fonte di legittimazione dei poteri dello stato, che diventa, peraltro, proprio uno dei cardini fondativi del costituzionalismo europeo del prima dopoguerra.

Secondo alcune letture, questo assetto non deve essere giudicato negativamente; così, si è scritto, con ogni probabilità cogliendo il senso della storia del Paese, che questa monarchia costituzionale è riuscita a conservare una sua propria identità politica attraverso i secoli puntando su due valori specifici: il senso della continuità e quello della comunità, declinati sul piano giuridico dalla combinazione efficace di tre istituti: la monarchia ereditaria, la democrazia diretta e l'autogoverno locale. Una feconda simbiosi che avrebbe consentito uno svolgimento ordinato della vita politica del Principato, "evitando che lo spirito di parte mettesse in pericolo la convivenza pacifica degli abitanti e consentendo di fatto una partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato"⁴³.

Sovranità condivisa, rinuncia, di fatto, al principio della separazione dei poteri, negazione del pluralismo politico si presentano come i tratti fondanti del costituzionalismo, se così si può definire, del Principato, che ne mettono

⁴⁰ Cfr. anche P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., che precisa come si tratti di una costituzione nuova, con influenze sia dal diritto svizzero (democrazia diretta), che austriaco e tedesco (garanzie costituzionali).

⁴¹ Sono le parole del Principe in carica, Hans Adam II, riportate, in A. Carrino (a cura di), *Presentazione*, cit., 13.

⁴² E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., evidenzia come il principio della doppia sovranità distingua decisamente il Principato da tutte le altre esperienze di carattere monista.

⁴³ A. Carrino, *Introduzione*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 4

ben in luce i tratti peculiari e le anomalie; il bilanciamento con una particolare estensione degli istituti di democrazia diretta e dell'autogoverno locale, ripresi dal modello svizzero⁴⁴, non possono essere considerati elementi sufficienti a bilanciare questo deficit di democraticità complessiva. Le dinamiche costituzionali del Principato passano inosservate fino all'inizio di questo secolo, ovvero fino al momento nel quale si attivò l'Assemblea del Consiglio d'Europa avviando un procedimento di monitoraggio⁴⁵ rivolto in particolare ai contenuti della legge di revisione costituzionale che poi venne approvata nel 2003⁴⁶. La parte più interessante di questo passaggio riguarda il coinvolgimento della Commissione di Venezia, chiamata a pronunciarsi in merito; il parere reso da quest'Organo consultivo espresse forti censure sull'iniziativa in atto, riconoscendo come la riforma in discussione, se approvata, avrebbe fatto compiere un serio passo indietro non solo per uno sviluppo della democrazia, ma anche con riguardo alla situazione precedente, che aveva consentito nel 1978 di ammettere il Principato all'ordinamento del Consiglio d'Europa; nonostante l'impossibilità di definire uno standard di democrazia generalmente accettato, l'approvazione della riforma avrebbe determinato l'effetto di una riduzione dello stesso *acquis* europeo⁴⁷.

⁴⁴ Sugli istituti di democrazia diretta previsti in particolare dagli artt. 64 e 66 CdL, che sono numerosi e di grande rilievo, non ci soffermiamo in questo lavoro; si rimanda alle esaustive trattazioni E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit. e di P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., anche per i riferimenti alla prassi che conferma, seppure non nella misura della confinante Svizzera, il largo uso fatto di questi strumenti, anche in relazione ad oggetti diversi tra loro. In precedenza, v. già E. De Marco, *La divisione dei poteri*, cit., 123 ss.

⁴⁵ Sulla base di valutazioni di tipo politico lo stesso Consiglio d'Europa ha successivamente ritenuto opportuno trasformare l'iniziale procedimento di monitoraggio, che poteva comportare delle sanzioni, in un dialogo con l'Assemblea parlamentare del Liechtenstein. Per una critica di queste interferenze sovranazionali, considerate come prevenute e pregiudiziali, oltre che non sorrette da una legittimazione popolare, cfr. A. Carrino, *Introduzione*, cit. 4.

⁴⁶ Come riferito anche da P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., il progetto infine adottato derivava da una proposta presentata dal Principe e poi approvata con una maggioranza di quasi 2/3 (64,3%). Di particolare interesse la ricostruzione di G. Delledonne, *Diritto costituzionale e secessione*, cit., che ricorda come il Principe allora in carica, Hans-Adam II, sia stato il principale ispiratore della novella costituzionale, sulla base di una sua concezione delle funzioni dello Stato nel terzo millennio, che aveva già iniziato a rendere pubbliche nel 1993. Per indicazioni dettagliate cfr. P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole*, cit.

⁴⁷ European Commission for Democracy through Law, Opinion no. 227/2002 CDL-AD (2002) 32 on the amendments to the constitution of Liechtenstein proposed by the Princely House of Liechtenstein, adopted by the Venice Commission at its 53rd plenary session (Venice, 13-14 December 2002) on the basis of comments by Mr Henrik ZAHLE, (Member, Denmark), Mr Pieter VAN DIJK, (Member, the Netherlands), Mr Jean-Claude SCHOLSEM, (Member, Belgium). Questo parere è diffusamente richiamato nelle relazioni e negli interventi del Fascicolo.

Particolarmente critico nei confronti di questo intervento si è dichiarato G. Winkler, *Possibilità e limiti del mutamento costituzionale*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 51, che lo ha considerato una grave ingerenza contraria al diritto europeo in una procedura democratica già in corso, rilevando poi come le idee fondamentali della riforma fossero state palesemente equivocate.

Nel suo articolato parere la Commissione di Venezia muove da una ricostruzione delle tradizioni costituzionali comuni delle monarchie europee, ancora esistenti (che analizza sia in generale che con riferimenti puntuali alle singole esperienze) e certamente non poche dal punto di vista numerico (dodici, ovvero circa il 20% complessivo, di cui ben quattro relative a microstati); in proposito si rileva come si sia ormai pressoché universalmente affermato il principio fondamentale di una neutralizzazione del potere monarchico, che risulta del tutto estraneo all'esercizio della funzione di indirizzo politico. Il ruolo delle monarchie è diventato di tipo simbolico, oltre che di rappresentanza dello Stato verso l'esterno e, semmai, di unità nazionale⁴⁸. Rispetto a questo modello generale, che certo conosce delle declinazioni e delle graduazioni diverse, ma non tali da incrinare il principio di fondo, il Liechtenstein costituisce una palese eccezione, proprio in ragione dell'affermata coesistenza di due sovrani (il Principe e il popolo), che ha portato alla definizione icastica di "una democrazia del Principe nel suo microstato"⁴⁹.

Il parere della Commissione di Venezia acquista un particolare rilievo, per l'analisi che viene successivamente compiuta con riguardo ai contenuti "atipici" della Costituzione del 1921, inquadrati alla luce della riforma allora in discussione, e le conclusioni sono piuttosto critiche, con un'enfasi che segnala come dalla lettura complessiva del testo costituzionale si evinca un significativo ed evidente deficit democratico.

Prima di operare il tentativo di inquadrare il sistema costituzionale del Liechtenstein, pare opportuno muovere proprio dalla considerazione di queste anomalie, riferite quasi esclusivamente alla definizione dei poteri e del ruolo del Principe, per valutarne la portata e gli effetti sul piano generale.

4. Le attribuzioni ed il ruolo del Principe del Liechtenstein

La ragione per la quale questo è il primo argomento che viene affrontato è giustificata dalla centralità che, come vedremo subito, la figura del Principe occupa nel sistema costituzionale.

⁴⁸ In particolare, il punto 9 del parere sottolinea che le monarchie degli Stati membri del Consiglio d'Europa sono state tutte riformate in modo da renderle compatibili con i principi democratici. Deve essere considerato parte del patrimonio costituzionale europeo il fatto che, laddove esistono monarchie, il potere del monarca sia regolato in modo da evitare un conflitto con il principio democratico. I monarchi europei non hanno ampi poteri politici e la tendenza, dopo l'istituzione del Consiglio d'Europa, è stata quella di ridurre ulteriormente i loro poteri.

⁴⁹ Così, J. Luther, *Caratteristiche della Costituzione del Principato del Liechtenstein*, cit. Considerando l'assoluta atipicità di Città del Vaticano, sotto questo aspetto il Liechtenstein può essere avvicinato solo ad un'altra esperienza europea, quella del Principato di Monaco: cfr. E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit. Un'analisi congiunta dei due micro stati è compiuta anche da G. Ress, *Il Liechtenstein, Monaco e il Consiglio d'Europa*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 91 ss.

La mia analisi si limiterà a considerare il testo vigente della CdL, come risultante anche dalla novella del 2003; le peculiarità che ne risultano sono evidenti *ictu oculi*.

Innanzitutto, va rilevato come la disciplina costituzionale relativa al Principe regnante sia contenuta nel Capitolo II della CdL (artt. 7-13 *ter*), immediatamente dopo l'enunciazione dei principi generali riferiti al Principato, precedendo la disciplina sui Compiti dello stato (Cap. III) e quella sui diritti e doveri generali dei cittadini (Cap. IV). Si tratta di un rilievo che possiede un valore solo formale, ma che fa immediatamente comprendere l'ordine delle priorità costituzionali, oltre che la distanza da altre esperienze monarchiche, secondo quanto fa emergere la prospettiva comparata⁵⁰.

Passando all'analisi dei singoli enunciati, la prima previsione da considerare è contenuta nell'art. 3 CdL⁵¹, che per quanto concerne la disciplina della monarchia (*rectius*: regole sulla successione al trono, la maggiore età del Principe e le forme di tutela) opera un rinvio ad una fonte, definita "legge del Casato" che si configura come totalmente autonoma, *praeter constitutionem*, originando un ordine normativo separato, anche se coesistente con quello costituzionale, in quanto adottata dallo stesso Casato del Principe⁵².

Peraltro, stante la lettera di questo enunciato, che riproduce modelli antecedenti allo stesso costituzionalismo liberale⁵³, pare possibile sostenere che i contenuti di questa "legge del Casato" siano svincolati dalle altre norme

⁵⁰ Con esclusione del Regno Unito per l'assenza di una costituzione formale, e della Svezia, a proposito della quale con la revisione della Legge sulla forma di governo del 1974 il monarca è stato escluso dall'esercizio dei poteri pubblici, proviamo a tracciare alcuni elementi di comparazione.

Un impianto simile a quello descritto nel testo lo ritroviamo nelle costituzioni risalenti ai primi decenni del XIX secolo, come quelle della Norvegia, della Danimarca (anche dopo la revisione del 1953), oltre che in quella del Principato di Monaco del 1962, nelle quali la disciplina della forma di governo, *in primis* quella della monarchia, viene anteposta al catalogo dei diritti di libertà. A queste si deve aggiungere anche la Costituzione lussemburghese del 1862, che dedica al Granduca alcuni dei primi articoli del testo (artt. 3-8), prima di disciplinare i diritti di cui si occupa il Titolo II.

Diversa la struttura della Costituzione belga del 1831, di quella dei Paesi Bassi del 1813 (come emendata nel 1983) o di quella, molto più recente, spagnola del 1978, che declinano prima i diritti di libertà. Tuttavia, mentre la costituzione del Belgio antepone la disciplina della funzione legislativa a quella sul re, quella spagnola inverte l'ordine, disciplinando prima la Monarchia e poi le *Cortes generales*, analogamente a quanto è possibile rilevare nella Costituzione dei Paesi Bassi ove il Capitolo II è dedicato al governo (in cui è ricompreso anche il re) ed il Capitolo III agli Stati generali.

In definitiva la comparazione tra la disciplina costituzionale delle diverse monarchie europee non indica una regolarità costituzionale, anche per il disallineamento temporale delle rispettive costituzioni e la loro sottoposizione a revisioni profonde nel corso del tempo.

⁵¹ Che opera un vero e proprio rinvio mobile: cfr. C. Rossano, *Forma di governo parlamentare*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 36.

⁵² In proposito è lo stesso Hans. Adam II, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., a ripercorre la storia di questo istituto ed a ricordare come l'ultima versione della stessa sia stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nel 1993.

⁵³ E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 121.

costituzionali⁵⁴, non valendo nei suoi confronti neppure il limite stabilito dall'art. 2 CdL, già ricordato, all'esercizio dei poteri del Principe. Anche questa è un'anomalia sul piano comparato, non solo con riguardo alle costituzioni vigenti, ma anche a confronto con molte di quelle del passato⁵⁵. Un rilievo particolare assume poi, a nostro avviso, l'art. 7 CdL, che, dopo avere attribuito al Principe la qualifica di Capo dello Stato e ribadito l'obbligo di rispettare la Costituzione e le leggi, afferma una totale irresponsabilità del Principe stesso, sottraendolo a qualsiasi forma di giurisdizione. L'irresponsabilità oltre che giuridica è anche politica⁵⁶, in quanto nessun'altra previsione costituzionale contempla istituti che possano farla valere direttamente (tranne la richiesta di abolizione della monarchia su cui v. *infra*) o indirettamente, mediante assunzione di responsabilità da parte del governo e dei ministri⁵⁷, salvo i casi nei quali la CdL prevede espressamente un obbligo di controfirma da parte del Capo del governo, secondo quanto ad esempio previsto dall'art. 65 per l'apposizione della sanzione sulle leggi approvate dalla Dieta⁵⁸.

Il *vulnus* rispetto ai principi del costituzionalismo ci pare, anche in questo caso, di immediata evidenza; non si tratta, come avviene in altri regimi monarchici, di considerare il sovrano immune in quanto privo di poteri di decisione politica, interamente rimessi agli organi del circuito democratico; nel caso del Liechtenstein le attribuzioni del Principe sono numerose e rilevanti, tali da renderlo contitolare della funzione di indirizzo politico, rispetto alla quale può esercitare una sorta di primato.

La scelta costituzionale è stata, quindi, quella di conferire poteri senza il conferimento delle correlate responsabilità, tanto di natura giuridica che politica.

⁵⁴ È anche l'opinione della Commissione di Venezia (punto n. 33 del parere).

⁵⁵ A titolo di esempio si ricorda come lo Statuto albertino contenesse plurime disposizioni sulla monarchia, a partire da quella dell'art. 2 secondo cui per la successione al trono si applicava la legge Salica o alle altre successive sulla reggenza e sulle dotazioni della Corona. Tra le costituzioni vigenti quella danese (art. 2) rinvia ad una legge ordinaria (legge di successione al trono del 27 marzo 1953); gli art. 6 ss. di quella norvegese forniscono una disciplina dettagliata, allo stesso modo degli artt. 3 ss. della Costituzione del Lussemburgo, degli artt. 60 e 61 di quella belga, degli artt. da 24 a 28 della Costituzione dei Paesi Bassi e degli artt. da 57 a 60 di quella spagnola.

A queste si aggiunge quella dell'altro microstato, il Principato di Monaco: l'art. 10 stabilisce in maniera analitica i principi relativi alla successione al trono, anche se le modalità della loro applicazione sono poi demandate, per quanto necessario, a "*statuts de la Famille Souveraine*", adottate con ordinanze del sovrano stesso.

⁵⁶ P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., parla di immunità quasi assoluta; non possiamo omettere di ricordare anche le pressanti critiche della Commissione di Venezia (punto n. 25 del parere).

⁵⁷ Pare questa anche la lettura dell'art. 7 CdL da parte di E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., che lo considera uno degli elementi più critici del sistema.

⁵⁸ L'obbligo di controfirma è altresì contemplato dagli artt. 85 e 86 CdL, rispettivamente, per leggi nonché per i decreti e i regolamenti emanati dal Principe e sulle copie delle risoluzioni del Sovrano su proposta di quest'ultimo.

Passando poi alle attribuzioni che il Principe esercita in relazione agli altri organi costituzionali (ed allo stesso popolo), i più rilevanti, tra gli altri, ci paiono quelli configurati dagli artt. 10, 65 e 112, 80 e 11 CdL.

L'art. 10 CdL oltre a prevedere una competenza generale del Principe a dare attuazione ed esecuzione alle leggi mediante apposite misure (regolamenti) adottate per mezzo del Governo, configura un potere di decretazione d'urgenza piuttosto esteso, che il Principe può esercitare se necessario per la sicurezza ed il benessere dello Stato. A questi provvedimenti, salvo alcune espresse limitazioni riferite a diritti protetti⁵⁹, è consentito derogare anche a singole disposizioni costituzionali (mentre non è possibile sospendere l'efficacia della Costituzione nella sua interezza), secondo lo schema che era stato adottato per la stesura dell'art. 48 della Costituzione di Weimar, cui questa previsione pare ispirata. Si tratta di provvedimenti a carattere temporaneo, essendo la loro efficacia circoscritta al termine massimo di sei mesi dopo la loro emanazione⁶⁰. Si deve ritenere che questi provvedimenti di carattere eccezionale siano ricompresi tra quelli per i quali l'art. 85 CdL richiede la controfirma del Capo del Governo, in considerazione del tenore generale della norma (decreti e regolamenti emanati dal Principe); è invece singolare che non sia prevista nessuna forma di conversione o di convalida (neppure con le modalità arcaiche dei *Bills of Indemnity*) e neppure un obbligo di presentazione o di comunicazione al *Landtag*⁶¹.

4.1 Segue: il potere di sanzione regia

Passando ai rapporti tra Assemblea parlamentare e sovrano, la disciplina della funzione legislativa torna a riflettere il principio della sovranità condivisa; in base all'art. 65 CdL, oltre all'approvazione del *Landtag*, è infatti necessaria la sanzione del Principe Regnante (con la controfirma del Capo del governo), che si configura come uno dei passaggi necessari della fase costitutiva del procedimento, secondo lo schema tipico dei regimi monarchici ottocenteschi (si pensi all'art. 7 dello Statuto Albertino), confermato dal dato testuale, parlandosi, per l'appunto, di sanzione e non di veto. A ben vedere

⁵⁹ Mediante questi provvedimenti non si possono porre restrizioni al diritto alla vita, né limitare i divieti di tortura, schiavitù e lavori forzati, né porre restrizioni al principio di legalità in materia penale. Allo stesso modo non possono intervenire sugli ambiti disciplinati dalla legge del Casato. Cfr. C. Rossano, *Forma di governo parlamentare*, cit., 45.

⁶⁰ Dal complesso delle previsioni costituzionali sembrerebbe trattarsi di un potere proprio ed esclusivo del Principe; l'art. 89 CdL prevede la firma del Capo del governo solo per i decreti e le disposizioni emanate dal Governo a seguito di trattazione collegiale; l'art. 92 attribuisce al Governo solo i poteri di dare esecuzione alle leggi ed agli ordini del Principe e della Dieta e di emanazione di regolamenti di carattere esecutivo.

⁶¹ Su questo punto si sofferma lo stesso parere (punto n. 32) della Commissione di Venezia, che osservando come, rispetto ad una disciplina costituzionale risalente al 1921, la riforma in atto avrebbe potuto definire le condizioni di emergenza e prevedere una controfirma ministeriale.

non è però la terminologia utilizzata a configurarsi come una irregolarità costituzionale⁶², quanto la disciplina specifica dell'istituto e gli effetti che possono derivare dalla sua applicazione. Intanto si tratta di un potere che trascende l'esercizio della sola funzione legislativa ordinaria, essendo configurato come un potere di carattere generale dall'art. 9 CdL: "Ogni legge, ai fini della propria validità, richiede la sanzione del Principe"; l'unica eccezione prevista riguarda la legge sull'abolizione della monarchia prevista dall'art. 113 CdL, che consente, invece, al Principe di presentare un progetto alternativo rispetto alla proposta popolare. Coerentemente con questa previsione generale, la sanzione regia è necessaria anche per le decisioni adottate mediante referendum popolare (l'art. 66.5 CdL prescrive che, ricorrendo questa eventualità, le leggi sono presentate al Principe dopo la consultazione); inoltre, il diritto del Principe "all'ultima parola" è esteso anche alle leggi di revisione costituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 112.2 CdL. Pur non essendo titolare di un potere di iniziativa (rimesso al governo, alla Dieta o all'iniziativa popolare), anche in questo caso la sua approvazione si configura come un passaggio necessario, successivamente all'approvazione da parte del *Landtag* ed al possibile referendum popolare, che ha un carattere solo eventuale⁶³; un ulteriore tassello che conferma la preponderanza del Principe anche su questo piano⁶⁴.

Ci pare evidente come la disciplina del procedimento di revisione costituzionale (e di interpretazione vincolante della Legge fondamentale) rifletta l'originaria natura pattizia del testo elaborato nel 1921⁶⁵; una natura,

⁶² Anche le costituzioni di altre monarchie (parlamentari) europee hanno mantenuto la terminologia tradizionale; così, oltre all'art. 34 della Costituzione lussemburghese, possiamo evidenziare come, tra le altre, la Costituzione dei Paesi Bassi all'art. 87 prevede ancora la sanzione regia come atto che precede la promulgazione; in quella del Belgio, oltre a confermare l'esistenza di tale potere (art. 109), ricorre ancora la previsione secondo cui il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere (art. 109). La stessa Costituzione spagnola del 1978 ha reintrodotto (inspiegabilmente) la sanzione regia sulle leggi all'art. 91. In tutti queste esperienze si tratta di un potere che ha una consistenza solo formale, essendo di fatto la decisione politico-legislativa rimessa in via esclusiva al circuito democratico. Diverso, invece, il caso del Principato di Monaco, a proposito del quale si osserva come il principe partecipa, come nelle classiche monarchie costituzionali, all'approvazione della legge mediante il suo potere di sanzione, previsto dall'art. 66 Cost., che prelude alla promulgazione (così P. Costanzo, *La Costituzione del Principato di Monaco* (17 dicembre 1962), <https://www.giurcost.org/contents/giurcost//studi/Monaco.pdf>).

⁶³ Il procedimento di revisione previsto dall'art. 112 CdL risulta particolarmente rigido: la deliberazione della Dieta può essere assunta solo all'unanimità dei presenti o con doppia votazione a maggioranza dei 3/4 dei componenti. Il passaggio referendario può essere chiesto da 1.500 cittadini o da almeno quattro comuni o dallo stesso *Landtag* (art. 66 CdL) e per il suo esito positivo è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validi su base nazionale. Ovviamente la sanzione del Principe potrà essere chiesta ed apposta solo dopo la conferma della legge di revisione da parte del popolo.

⁶⁴ Come sostiene anche E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.

⁶⁵ Un patto costituzionale tra casato e popolo che precede la sua formalizzazione costituzionale e che viene considerato come un vero elemento di costituzione materiale

quest'ultima, confermata dalla sanzione allora concessa dal Principe Johan e allegata al documento originale della Costituzione⁶⁶.

Come ben osservato nel Fascicolo da A. Stevanato, guardando in particolare al procedimento legislativo, il potere di sanzione costituisce la fase finale, prodromica alla sua promulgazione; se dichiarato ha un carattere definitivo, determinando l'interruzione della procedura legislativa, non essendo possibile un suo superamento per effetto di nuove delibere parlamentari o popolari, neppure a maggioranza qualificata.

Il Principe, tuttavia, non dispone solo di due opzioni, quella di apporre la sanzione o di rifiutarla in modo esplicito (entrambi questi atti sono peraltro controfirmati dal Primo ministro, che si assume la responsabilità politica della decisione rispettando lo schema tendenziale della forma di governo parlamentare, anche se a questo proposito va posta una domanda: considerati gli equilibri politico-istituzionali del Principato, è verosimile un rifiuto di controfirma da parte del Primo ministro, o non ci troviamo, piuttosto, in presenza di un atto dovuto?), essendo possibile anche una non decisione. Ovvero, secondo quanto stabilito ancora dall'art. 65.1 CdL (ultimo inciso), se entro sei mesi il Principe regnante non appone la sua sanzione, questa deve intendersi rifiutata. Il potere di veto può manifestarsi, quindi, anche in maniera silente e in questo caso la promulgazione mancata di una legge (la disposizione, per la sua collocazione e la formula utilizzata sembrerebbe riferita solo alle leggi ordinarie, non anche a quelle di revisione costituzionale, disciplinate da una norma *ad hoc*) viene a dipendere dalla mancata adozione di un atto formale ed esplicito, decisione che non è suscettibile di controfirma ministeriale ed è la conseguenza di una decisione politica totalmente discrezionale⁶⁷.

Si tratta, evidentemente di una norma di chiusura del sistema⁶⁸, che sottende l'esistenza di un potere ultimo di decisione politica non sorretta da alcuna forma di legittimazione democratica e rispetto alla quale non può essere fatta valere nessuna forma di responsabilità, neppure di ordine giuridico costituzionale⁶⁹. Una forma di silenzio rifiuto che, a nostro avviso, rappresenta uno degli indici più evidenti della compartecipazione del Principe alla determinazione dell'indirizzo politico generale e alla condivisione con il *Landtag* dell'esercizio della funzione legislativa, come a

del sistema: cfr. E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 133.

⁶⁶ Dichiarazione riportata in calce al testo della Cdl pubblicata in J. Luther, F. Longo, cit.

⁶⁷ Sul punto, oltre ad A. Stevanato, *La sanzione del Principe regnante*, cit., si sofferma anche P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.

⁶⁸ M. Troper, *La partecipazione del Capo dello Stato alla formazione delle leggi*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 135, riconosce il ruolo preponderante del Principe non solo nel campo dell'esecuzione, ma anche in quello legislativo.

⁶⁹ Ancora A. Stevanato, *La sanzione del Principe regnante*, cit., rileva come l'atto di rifiuto non sia sottoponibile al giudizio della Corte di giustizia dello Stato.

suo tempo annotato dalla stessa Commissione di Venezia, che aveva parlato di *vulnus* del principio democratico⁷⁰.

Come è stato dimostrato⁷¹, la prassi che si è affermata dal 1921 non presenta casi di particolare criticità, e del potere di sanzione è stato fatto un uso limitato e la questione, di fatto, è stata sdrammatizzata. Tuttavia, la sola presenza dell'istituto (sia nella sua modalità espressa che in quella latente), indipendentemente dall'uso che ne viene fatto in concreto, conferisce al Principe un potere di condizionamento e di persuasione occulta degli organi politici, alieni al modello della democrazia parlamentare. Non solo, la possibilità di minacciare in via preventiva l'esercizio di questo potere, secondo quanto avvenuto nel 2011 a proposito della proposta popolare di procedere ad una depenalizzazione parziale dell'interruzione volontaria della gravidanza, produce l'effetto di influenzare lo stesso corpo elettorale; ed anche questa si profila come una situazione *border line*.

4.2 Segue: lo scioglimento del *Landtag* ed i rapporti con il governo

In relazione al rapporto con il Parlamento, al Principe è conferito, oltre al potere di convocazione e chiusura dell'assemblea parlamentare, quello del suo scioglimento, anche se solo per rilevanti motivi che devono essere pronunciati pubblicamente dinanzi alla stessa (art. 48 CdL) e senza che sia previsto forma alcuna di controfirma ministeriale. Il potere in questione non sembra sollevare particolari problemi, né in punto di diritto, né di fatto. L'istituto è infatti contemplato con modalità simili dalla quasi totalità dei regimi parlamentari (con l'eccezione della sola Norvegia), anche se non ne costituisce un elemento caratterizzante ed indefettibile⁷² e sulla base dei dati in nostro possesso non è mai stato utilizzato (sicuramente dopo il 1993), anche in ragione della rilevante stabilità che il sistema politico del Principato ha mantenuto costantemente nel tempo.

Sempre con riguardo alle relazioni tra organi costituzionali di natura politica, un istituto sicuramente anomalo è quello del c.d. governo *ad interim*. Anticipando alcune informazioni che saranno poi riprese per una valutazione di sintesi, nel momento in cui ci occuperemo di qualificare la forma di governo, dagli artt. 78, 79 e 80 CdL si evince che l'amministrazione complessiva del Paese è assicurata da un governo collegiale responsabile di fronte al Principe e alla Dieta; che, a questo fine, il Capo e gli altri quattro

⁷⁰ Punti 21 del parere del 2002, nel quale si ricorda il caso del Re del Belgio, Baldovino, che nel 1990, non accettando di promulgare la legge sull'aborto, fu dichiarato temporaneamente incapace di governare. Una questione di coscienza che conferma la natura di atto dovuto della sanzione regia nei sistemi parlamentari e della superiorità del principio del carattere esclusivo della sovranità popolare.

⁷¹ Cfr. A. Stevanato, *La sanzione del Principe regnante*, cit., cui si rinvia per la ricostruzione della casistica, in parte richiamata anche da P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.

⁷² Cfr., per tutti, M. Volpi, *Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di governo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, n. 1, 131-166.

membri dell'esecutivo sono nominati dal Principe su proposta e d'intesa con il *Landtag*, che per tutta la sua durata il governo deve poi godere di questa doppia fiducia⁷³: venendo meno il sostegno anche solo da parte di uno di questi due soggetti, si apre una crisi di governo⁷⁴. Tuttavia, fino all'insediamento del nuovo gabinetto le funzioni esecutive sono esercitate in via transitoria per una durata fino a quattro mesi da un governo (di cui possono fare parte anche i ministri uscenti) nominato interamente dal monarca, senza il consenso parlamentare. Entro il termine indicato il governo di transizione deve presentarsi alla Camera per ricevere la fiducia, per ripristinare la normalità costituzionale. Un ulteriore sintomo di come i poteri delle istituzioni coinvolte risultino sbilanciati, con la possibilità che un governo del Principe possa esercitare, anche se solo per un periodo limitato, i poteri "*ad interim* dell'amministrazione complessiva del Paese", allo stesso modo di quanto è consentito ai gabinetti che godono anche della fiducia parlamentare⁷⁵.

Anche a questo proposito si registra uno scarto tra la lettera della CdL e la prassi; storicamente, almeno nell'ultimo mezzo secolo, non si sono registrati casi di applicazione dell'istituto, ancora una volta la stabilità politica del Principato e la sintonia tra cittadini e sovrano non hanno reso necessario il ricorso ad una soluzione straordinaria come quella prefigurata dall'art. 80 CdL.

4.3 Segue: il Principe, il potere giudiziario e la Corte di giustizia dello Stato (cenni)

Un ultimo profilo ci sembra meritevole di attenzione, relativo al potere giudiziario, integrato *ex art.* 95.3 CdL dai giudici dei tribunali ordinari, del Tribunale amministrativo (di cui all'art. 102 CdL) e della Corte di giustizia dello Stato (disciplinata dagli art. 104 e 105 CdL), che esercita attribuzioni tipiche di un tribunale costituzionale. Sarebbe interessante analizzare i caratteri di questo organo e delle funzioni da esso esercitate, che sono quelli tipici dei sistemi accentrati di giustizia costituzionale, ma sul punto ci pare che la ricostruzione di A. Gamper sia esaustiva e ad essa rinviamo integralmente⁷⁶.

⁷³ Cfr. anche E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., che rileva le similitudini di questa disciplina costituzionale con quella del Regno di Tonga.

⁷⁴ Secondo C. Rossano, *Forma di governo parlamentare*, cit., 31, è altamente improbabile che si verifichi l'ipotesi di un governo sfiduciato dal Principe; questo, in effetti, non sembra essere mai avvenuto, ma non si conoscono neppure casi di sfiducia parlamentare.

⁷⁵ Non a caso nel parere della Commissione di Venezia (punto n. 18) si segnala la contraddizione con il principio di rappresentanza e l'anacronistico ritorno ad una situazione precedente all'instaurazione della monarchia costituzionale.

⁷⁶ A. Gamper, *The Two Centennials*, cit.; sul punto interviene anche E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.

Ai sensi dell'art. 95 CdL, a seguito della revisione del 2003⁷⁷, tutti questi magistrati (costituzionali, amministrativi, ordinari) sono nominati dal Principe, anche se con il concorso del *Landtag*, che a questo fine si avvalgono di una commissione comune e paritetica (art. 96 CdL). Questa commissione, composta da uomini politici nazionali e da giuristi anche stranieri nominati dal Principe e dalla Dieta, è presieduta dallo stesso Principe che dispone anche del voto decisivo; inoltre, si prevede che la commissione possa raccomandare dei candidati solo con l'approvazione del Principe, a conferma che il ruolo ad esso riconosciuto è di sostanziale prevalenza (salvo che non si ricorra all'intervento del popolo)⁷⁸, come lui stesso ebbe ad affermare, rivendicando come la nomina di un candidato ad un ufficio pubblico era demandata ad una sua scelta discrezionale, in un noto caso che poi si concluse con una condanna del Liechtenstein comminata dalla Corte Edu nel 1999⁷⁹. I criteri di selezione dei giudici hanno, quindi, una natura politica; se a questo si aggiunge che sono considerati responsabili (art. 95 CdL) e che la carica è a tempo determinato (art. 96 CdL) e piuttosto breve (cinque anni), oltre che rinnovabile, anche consecutivamente (altra doppia anomalia)⁸⁰, per i giudici amministrativi e costituzionali (per questi ultimi, sovente designati o eletti da organi politici, si tratta di una palese eccezione rispetto alla tradizione costituzionale europea caratterizzata da mandati temporali assai più longevi – da nove a quindici anni – quale elemento preposto a tutelare la loro

⁷⁷ Fino ad allora era prevista l'elezione parlamentare dei giudici costituzionali e che solo per il Presidente fosse necessaria l'approvazione del Principe. A seguito della revisione costituzionale, quindi, il ruolo del Principe è stato accresciuto, anche se la previsione della commissione paritetica consente oggi di valutare meglio le conoscenze giuridiche e le qualità dei candidati.

⁷⁸ La revisione del 2003 ha reso la procedura particolarmente complessa, articolata, in varie fasi; la commissione mista paritetica, con il consenso del Principe, che poi deve essere eletto dal *Landtag* e nominato formalmente dal Principe. In caso di mancato accordo si deve proporre un altro candidato. È inoltre consentito con un'iniziativa popolare di proporre altri candidati, con una scelta rimessa ad una decisione referendaria. Come osserva A. Gamper, *The Two Centennials*, cit., anche se il potere ultimo di eleggere un giudice spetta al popolo, il Principe dispone di un potere molto elevato con riguardo alla selezione dei giudici, anche costituzionali. In senso conforme E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., per l'osservazione che la nuova procedura di selezione ha ridotto l'influenza degli accordi di partito, con una più accentuata dipendenza rispetto al Principe.

⁷⁹ Si tratta del caso Wille v. Liechtenstein, sent. 28 ottobre 1999, *application* no. 28396/95, del quale si occupa l'articolo di M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani*, cit., cui si rinvia integralmente, anche per l'osservazione che il Principato non aderisce pienamente agli standard internazionali stabiliti a tutela dell'indipendenza dei giudici. Anche su questo profilo si era diffusamente soffermata la Commissione di Venezia, con rilievi piuttosto critici (punti 29 ss. del parere) e per l'osservazione che deve essere evitato comunque il sospetto di una mancanza di indipendenza delle corti di giustizia. Di contrario avviso, C. Rossano, *Forma di governo parlamentare*, cit., 46.

Su questo caso v. anche l'ampia ricostruzione di H. Schäffer, *Il principato del Liechtenstein*, cit., 167 ss.

⁸⁰ Si applica, inoltre, il principio della rotazione, con il rinnovo annuale di un giudice e del suo sostituto.

indipendenza), possono sorgere dei dubbi sull'effettiva indipendenza delle corti di giustizia e di autonomia del potere giudiziario (se configurabile), per quanto l'art. 95.2 CdL ribadisca il principio di indipendenza dei giudici, seppure limitato al procedimento giudiziario ed alle loro competenze (con una declinazione in senso soggettivo, che non pare riferita invece al potere giudiziario nel suo complesso)⁸¹.

Con riguardo alla Corte di giustizia dello Stato, la disciplina risultante dalla novella del 2003 prevede ora una composizione di cinque giudici (e di cinque giudici supplenti), la maggioranza dei quali, incluso il Presidente, devono essere cittadini del Principato, oltre che possedere conoscenze giuridiche. Si consente, quindi, la possibilità di designare anche giudici di altri paesi (di solito svizzeri o austriaci)⁸², ciò che viene considerato come un fattore in grado di favorire una maggiore indipendenza dalla politica nazionale, oltre che un elemento che consente la circolazione dei modelli giuridici attraverso il formante giurisprudenziale⁸³. Si tratta di una delle questioni indotte dalla microstatualità⁸⁴, che talora impedisce di avere a disposizione tutte le risorse (anche umane) necessarie per l'espletamento delle funzioni pubbliche e non è in grado di consentire la formazione di una classe di giuristi numericamente e qualitativamente qualificata; un fattore che può valere anche per la composizione ristretta dell'organo, certamente non oberato da carichi di lavoro particolarmente gravosi, ma non per la durata breve del mandato: al contrario, a questo proposito cariche più lunghe nel tempo consentirebbero di ridurre i problemi di selezione.

5. Segue. Gli istituti della sfiducia popolare nei confronti del Principe e dell'iniziativa popolare per l'abolizione della monarchia: forme di bilanciamento dei poteri o previsioni utopiche?

⁸¹ Come annota E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 122, si utilizza una formula propria del costituzionalismo classico, piuttosto che di quello contemporaneo.

Secondo la misurazione quantitativa riportata da <https://comparativeconstitutionsproject.org/ccp-rankings/>, secondo un indice additivo, l'indipendenza sarebbe a 2, tra le più basse dell'Europa occidentale, anche se pari o superiore a quella di alcuni paesi dell'Est Europa.

⁸² P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., parla di una pratica costante.

⁸³ Cfr. A. Gamper, *The Two Centennials*, cit., che ci ricorda come le citazioni della dottrina e soprattutto della giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca siano piuttosto frequenti da parte delle sentenze della Corte di stato e quasi sempre in maniera adesiva, pur non mancando significative eccezioni (matrimoni tra persone dello stesso sesso).

⁸⁴ E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., osserva che si tratta del micro tribunale costituzionale con il numero più elevato di giudici (come il *Tribunal monegasco*) ed ad altro proposito ricorda come nei micro stati la regola generalmente seguita sia quella di consentire ai giudici costituzionali di continuare a svolgere la propria professione in ragione della scarsità di risorse disponibili.

Come ricordato, i riflettori che si sono accesi sulla CdL in conseguenza dell'adesione al Consiglio d'Europa hanno contribuito a far emergere un dibattito all'interno dello stesso Principato sull'esigenza di modificare alcune parti della Costituzione stessa, al fine di limitare i poteri del sovrano e di renderlo in qualche modo responsabile di fronte al popolo.

All'esito della riforma del 2003 sono state così inserite nella CdL due previsioni che si presentano come novità assolute, non solo per il Principato ma per l'intera tradizione del costituzionalismo moderno, con l'aggiunta di ulteriori peculiarità in un testo già caratterizzato da molteplici soluzioni atipiche e originali.

Due sono i nuovi istituti da considerare, il primo dei quali consiste nella possibilità, ora prevista dall'art.13^{ter} (l'art. 13 disciplina il giuramento di fedeltà dell'erede al trono), di presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Principe regnante da parte di non meno di 1.500 cittadini del Principato (poco meno del 4% della popolazione complessiva). La procedura è piuttosto complessa e si articola su passaggi plurimi; a seguito dell'iniziativa popolare, il *Landtag* deve formulare un parere nella prima seduta utile e contestualmente indire un referendum. Nell'ipotesi in cui la consultazione popolare, alla quale si applicano le regole generali stabilite dall'art. 66 CdL, abbia un esito positivo e la censura sia approvata, la decisione deve essere notificata al Principe regnante. A questo punto deve essere operata una valutazione sulla base delle disposizioni della legge sul Casato e la decisione presa in conformità ad essa deve essere comunicata entro sei mesi alla Dieta da parte del Principe⁸⁵.

Non è semplice cogliere il significato e, soprattutto, quale possa essere la reale efficacia di questo istituto, trattandosi di un *unicum* costituzionale⁸⁶. La possibilità di sottoporre a giudizio popolare un monarca per farne valere una qualche forma di responsabilità è stata certa immaginata come un bilanciamento rispetto al ruolo politico del Principe, con una disciplina, che tuttavia, appare poco coerente, per più di un profilo, con le finalità perseguite. Intanto, stando almeno alla lettera della CdL, l'iniziativa popolare non è motivata. In secondo luogo, mediante il referendum i cittadini esprimono solo un parere, certo autorevole ma non vincolante, essendo la decisione finale rimessa allo stesso Principe. Inoltre, l'unico parametro individuato dall'art. 13 *ter* è rappresentato dalla legge sul Casato, una fonte extra-costituzionale ispirata a principi che non sono certamente quelli della democrazia contemporanea; infine, neppure con riguardo alla decisione finale del Principe è esplicitamente prevista una motivazione.

Certo, se il Principe sfiduciato decidesse di mantenere la carica si creerebbe una situazione a dir poco imbarazzante, con un conflitto tra i due corpi che *ex art. 2 Cdl* sono contitolari della sovranità. Una situazione difficilmente

⁸⁵ Cfr. anche P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.

⁸⁶ Sulla questione interviene anche E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., che la rubrica come una forma di *recall*.

sostenibile se una delle parti non recede dalla sua posizione o fa delle concessioni per la ricomposizione del conflitto.

Si tratta, con molta probabilità di considerazioni poco utili sul piano pratico; la perdurante situazione esistente nel Principato porta a rilevare come ancora oggi la monarchia risulti l'istituzione che gode del grado di fiducia maggiore da parte dei cittadini, come ci ricorda anche la relazione di Mahon, alla quale rinvio su questo punto, e come risulti per il momento del tutto improbabile l'attivazione di questo istituto. Si può concludere, quindi, affermando che la sua introduzione nel testo costituzionale abbia avuto un valore essenzialmente simbolico e comunicativo soprattutto nei confronti degli interlocutori esterni rappresentati dal Consiglio d'Europa⁸⁷.

Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda e risultando anch'esso oggettivamente e storicamente impraticabile si pone l'altra delle novità introdotte dalla revisione costituzionale del 2003, quella sulla proposta di abolizione della monarchia. L'art. 113 CdL consente infatti a 1.500 cittadini di presentare un'iniziativa in questo senso che, se approvata dal popolo, obbliga il *Landtag* ad elaborare una nuova costituzione repubblicana e di sottoporla, almeno dopo un anno e comunque prima di due, a referendum popolare, con un procedimento alternativo a quello della revisione costituzionale ordinaria.

Laddove si realizzasse un'eventualità di questo genere, tuttavia, il Principe non sarebbe estromesso dai passaggi successivi, disponendo della prerogativa di presentare a sua volta una nuova costituzione (non è specificato se su base monarchica o repubblicana) che deve essere sottoposta al medesimo referendum popolare in alternativa all'altro progetto. Ciò configurerebbe un'eventuale competizione regolata in modo dettagliato e complesso dall'art. 113.2 CdL⁸⁸, che prevede un duplice passaggio di fronte al popolo, il primo di ballottaggio ed il secondo a carattere definitivo, che può portare all'approvazione di una nuova costituzione solo se viene conseguita la maggioranza assoluta dei votanti.

L'unica possibilità di sovvertire il regime monarchico, salvo che il Principe decida autonomamente di farsi da parte, si configura nell'eventualità in cui si coaguli una maggioranza assoluta di cittadini a favore di un sistema repubblicano, eventualità sicuramente piuttosto remota.

Anche quello di cui abbiamo appena riferito, forse ancor più del precedente, si configura come uno strumento del tutto eccezionale, la cui inidoneità a bilanciare il ruolo centrale, rappresentativo e politico al contempo, del Principe è del tutto palese, secondo quanto è confermato dalla prassi. Come è stato efficacemente scritto, la contitolarità del potere sovrano in capo al

⁸⁷ Lo stesso Principe Hans Adam II, *Presentazione*, in A. Carrino (a cura di), *Stato di diritto e democrazia*, cit., 15, lo considera un istituto utile per incanalare il malumore del popolo nei confronti della persona del Monarca e non contro la forma di governo della Monarchia.

⁸⁸ Si rinvia al testo nella traduzione di J. Luther, già ricordata.

Principe comporta che ogni decisione di rilievo – di ordine costituzionale o legislativo, di nomina dei membri dell'esecutivo, di preposizione alle cariche istituzionali dello Stato – abbia l'assenso anche sostanziale dello stesso Principe⁸⁹.

Se si tiene conto anche di quanto previsto dall'art. 1 CdL, secondo cui il Principe regna al servizio delle persone, una disposizione dal chiaro contenuto paternalistico e di come sia a Lui riconosciuto il diritto all'ultima parola⁹⁰ nella determinazione dell'indirizzo politico, credo si possa ritenere che la definizione, già ricordata di Joerg Luther, del Liechtenstein come “una democrazia del Principe nel suo microstato”, possa essere corretta: il regime di questo Paese non rispecchia pienamente i canoni della democrazia contemporanea, per una serie di ragioni: il mancato riconoscimento della pienezza del principio della sovranità popolare, il difetto di un equilibrio tra i diversi poteri costituzionali, la debolezza del potere giudiziario, non del tutto indipendente.

Questo non esclude che questo sistema costituzionale goda di un consenso molto elevato all'interno del Paese, che si esprime, in particolare, sull'alto grado di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del Principe regnante.

Una situazione confermata anche dal ridottissimo numero di casi nei quali si è manifestato un dissenso tra le posizioni del Principe e quelle espresse attraverso l'esercizio dei poteri di democrazia diretta, come ci viene ricordato in alcuni dei contributi del Fascicolo⁹¹.

6. Forma di stato, tipo di stato, forma di governo

Dopo avere ricostruito quello che possiamo considerare come il punto più rilevante, relativo alla posizione del Capo dello Stato, del sistema costituzionale del Principato, riteniamo utile proseguire completando il quadro ordinamentale e, a questo fine, ci pare utile ricorrere alle categorie generali della forma di stato, del tipo di stato e della forma di governo. Si tratta di un'operazione non semplice, per le spiccate atipicità che si riscontrano anche nella disciplina di questi profili⁹².

Partendo dalla qualificazione della forma di stato se utilizziamo gli standard generali di valutazione, il Principato può essere considerato solo in parte uno stato di diritto; e questo per una serie di ragioni, prima tra tutte per il mantenimento del principio del monarca *legibus solutus*: come abbiamo già riferito, un'intera area del sistema costituzionale continua ad essere sottratta a qualunque forma di controllo giurisdizionale. Se guardiamo poi ai caposaldi

⁸⁹ Testualmente E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 120.

⁹⁰ Con le parole di P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., “le dernier mot”.

⁹¹ Quelle di P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., e A. Stevanato, *La sanzione del Principe regnante*, cit.

⁹² A. Stevanato, *La sanzione del Principe regnante*, cit., parla di esperienza costituzionale inedita, oltre che di laboratorio giuridico estremamente interessante.

della *rule of law*, possiamo affermare che il catalogo dei diritti riconosciuti dal Capitolo IV CdL (art. 28-44) non sia particolarmente ampio e sia rivolto quasi esclusivamente alla tutela dei diritti civili (sostanziali e processuali), mentre a quelli politici sono dedicati solo vaghi riferimenti di carattere generale con riguardo alla loro titolarità (artt. 29.2 e 39)⁹³. Così, ad esempio, la garanzia delle libertà di riunione e associazione è assicurata solo nei limiti previsti dalla legge (art. 41 CdL), con una formula tipica del costituzionalismo ottocentesco. Come abbiamo già ricordato anche le statistiche di *Freedom House* colgono il diverso grado di tutela assicurato ai diritti di prima generazione, con un rapporto che è quasi di 2 a 1.

I diritti di terza generazione sono invece rubricati, nel Capitolo III (artt. 14-27) quali “compiti dello Stato”, con una formula anch’essa arcaica, che richiama gli obblighi di *facere* delle pubbliche autorità. Il riferimento generale è al “benessere complessivo del popolo”: a questo fine lo Stato provvede alla creazione e alla salvaguardia del diritto ed alla protezione degli interessi religiosi, morali ed economici del popolo (art. 14 CdL). L’attenzione è volta, in particolare, al diritto all’educazione (artt. 15, 16 e 17 CdL), che appare orientato nelle sue finalità generali, ma sono altresì tutelati i diritti alla salute, al lavoro e ai lavoratori; non mancano poi riferimenti alla possibilità di interventi pubblici nei settori economici di diversa natura ed un richiamo ad una “giusta imposizione fiscale” (art. 24), così come l’attribuzione allo Stato della sovranità su alcuni beni pubblici e attività correlate (acqua, caccia, pesca, risorse minerarie).

Dal complesso di queste previsioni non risulta certo affermato il principio di uno stato etico, quanto, piuttosto, un approccio che torniamo a definire paternalistico, in base al quale l’elevato grado di benessere è funzionale al mantenimento della coesione sociale ed alla prevenzione del conflitto e, pertanto, alla conservazione dello *status quo* anche sul piano politico.

La debolezza del principio della *rule of law*, oltre che nella peculiare disciplina costituzionale dei diritti di libertà, è confermata dalla disciplina del potere giudiziario e dal ruolo riconosciuto nel sistema alle corti di giustizia. Come abbiamo già ricordato, al di là del formale e laconico richiamo operato dall’art. 95.2 CdL (i giudici sono indipendenti nell’esercizio del proprio ufficio giudiziario), alla magistratura è garantito un limitato tasso di indipendenza dai poteri politici e, soprattutto dal Sovrano, se si tiene conto dei criteri di nomina dei giudici e del carattere temporaneo del mandato di quelli di grado più elevato. Sotto questo aspetto, quindi, il principio della separazione dei poteri risulta declinato secondo modalità piuttosto deboli, fin quasi a rarefarsi del tutto.

Un’ulteriore considerazione merita la disciplina della libertà di religione e di coscienza, riconosciute come diritti individuali di ciascuno (art. 37.1 CdL);

⁹³ Una sintesi dei diritti enunciati dalla CdL è operata da H. Schäffer, *Il principato del Liechtenstein*, cit., 156 ss.

rimane tuttavia fermo il riconoscimento della Chiesa Cattolica romana quale Chiesa nazionale, che viene protetta dallo Stato mentre le altre confessioni religiose sono assicurate delle garanzie solo nei limiti della moralità e dell'ordine pubblico (art. 37.2 CdL). Quello di laicità non si configura, quindi, come un principio fondamentale della Costituzione: il Principato, riconoscendo la sua storia (i 3/4 della popolazione è di fede cattolica), appare, piuttosto, uno stato confessionale, nonostante i tentativi di recente intrapresi per arrivare ad una riforma di questa previsione costituzionale, incompatibile anche con i principi affermati nell'ordinamento della Cedu⁹⁴.

5.1 Segue: il tipo di stato

Per quanto concerne poi la qualificazione del tipo di stato in relazione al territorio, la quasi totalità delle questioni sul tappeto è stata approfondita da alcune delle relazioni del convegno; possiamo quindi limitarci a una serie di riferimenti essenziali, rinviando ad esse per ulteriori approfondimenti. In linea di massima il Liechtenstein può essere ricondotto nella categoria degli stati unitari⁹⁵ (nella traduzione italiana della CdL curata da Luther all'art. 1 si utilizza un'espressione inconsueta, quella di Unione statale)⁹⁶, risultando la sovranità concentrata nelle istanze unitarie del Principe e del popolo ed in ragione delle ridottissime dimensioni territoriali. Tuttavia, questo carattere unitario è contaminato da elementi di forte decentramento, che riconoscono la centralità dell'autogoverno locale, nonché da una serie di previsioni di un certo rilievo, anch'esse difficilmente inquadrabili negli stilemi del costituzionalismo contemporaneo.

La definizione del Principato come un'Unione statale costituita da due Regioni con undici comuni, vero *incipit* del testo costituzionale, evoca sì una concezione contrattualistica, ma può essere forse letta come un mero richiamo alle origini storiche del Principato stesso.

Questa lettura riduttiva deve ora essere bilanciata con la nuova previsione dell'art. 4.2 Cost., introdotta con la riforma del 2003, che riconosce ad ogni

⁹⁴ M.T. Pontara Pederiva, *Liechtenstein: laicità e secolarizzazione*, <https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2012/11/22/news/liechtenstein-laicita-e-secolarizzazione-1.36362293>.

⁹⁵ Cfr. P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., e, soprattutto, P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole*, cit., che ritiene non modificato il tipo di stato a seguito della riforma del 2003.

⁹⁶ G. Delledonne, *Diritto costituzionale e secessione*, cit., parla di stato composto, ricordando come con la revisione del 2003 sia stato eliminato il riferimento all'indivisibilità e all'alienabilità del territorio del Principato. Una riforma che certamente valorizza il principio consensuale quanto al mantenimento dell'integrità territoriale. La questione è trattata in modo articolato da P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole*, cit., che riporta le formule costituzionali precedenti e si sofferma analiticamente sulla genesi e sui vari passaggi della riforma, fortemente sostenuta dallo stesso Principe Hans Adam II.

singolo comune il diritto di recedere dall'Unione statale, una sorta di secessione autorizzata, piuttosto curiosa e quasi autolesionistica per un microstato, che con la perdita di parti di territorio vedrebbe messa in pericolo la sua stessa sopravvivenza, soprattutto se fosse realizzata dai comuni di maggiore consistenza demografica (Vaduz e Schaan). Si tratta di una previsione assolutamente eccentrica, un *unicum*⁹⁷ che non ha eguali in altre costituzioni⁹⁸, che detta una disciplina costituzionale dell'istituto piuttosto lacunosa (la regolamentazione viene rinviata ad una legge o ad un trattato internazionale, che non ci risultano al momento approvati⁹⁹) e di non semplice interpretazione; come è stato osservato da P. Mahon, la procedura non è stata mai utilizzata e risulta di difficile praticabilità (la richiesta di separazione è soggetta a referendum e deve essere poi sottoposta alla sanzione del Principe), essendo dubbio che sia stato riconosciuto un vero diritto di secessione¹⁰⁰.

Per queste ragioni preferiamo non dilungarci sull'argomento, rinviando integralmente agli interventi che hanno trattato il tema durante il convegno, evidenziando le criticità di un istituto calato dall'alto (senza una richiesta da parte dei soggetti interessati)¹⁰¹, e senza che, con la riforma del 2003, ai Comuni siano state conferite attribuzioni e risorse in misura maggiore, né siano state ampliate le opportunità di partecipazione ai processi decisionali nazionali.

Guardando al resto delle previsioni costituzionali dobbiamo distinguere quelle relative alle regioni da quelle sui comuni. Le regioni sono prese in considerazione solo in due circostanze: in base all'art. 46 CdL a ciascuna di esse è attribuita una quota fissa di deputati da eleggere: al *Landtag*; all'Altopiano-Oberland ne sono assegnati 15, al Bassopiano-Unterland 10.

⁹⁷ Così G. Delledonne, *Diritto costituzionale e secessione*, cit.; v. già le considerazioni di E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 129 ss.

⁹⁸ P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., la definisce come la disposizione più idiosincratia del testo costituzionale; A. Gamper, *The Two Centennials*, cit., parla di disposizione unica in una prospettiva globale.

⁹⁹ Come confermato anche da P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole*, cit.

¹⁰⁰ Nella traduzione dell'art. 4.2 della CdL di J. Luther, qui utilizzata, si parla di diritto di "recedere", non di secedere, una distinzione terminologica piuttosto significativa. Così G. Delledonne, *Diritto costituzionale e secessione*, cit., parla non già di un diritto assoluto al recesso, bensì della facoltà di dare avvio al procedimento, che può essere utilizzato soprattutto come strumento di pressione nei confronti dei titolari delle autorità centrali dello Stato. Della stessa opinione P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole*, cit., che parla di "diritto di avviare una procedura di secessione".

D'altra parte, nello stesso parere reso dalla Commissione di Venezia (parte IV), si tendeva ad escludere la natura propriamente secessionistica del nuovo istituto, almeno sotto il profilo di un diritto all'autodeterminazione, riferito al popolo e non a soggetti territoriali quali le municipalità.

¹⁰¹ Cfr. G. Delledonne, *Diritto costituzionale e secessione*, cit., anche per gli interessanti riferimenti comparatistici, e P. Schiess Rütimann, *Since 2003, no longer an indivisible and inalienable whole*, cit.

Ancora, *ex art.* 79 CdL, i cinque componenti del Comitato nazionale devono essere scelti in modo che ad ogni regione spettino non meno di due membri. Alle due disposizioni, e in particolare alla seconda, può essere riconosciuta un'ispirazione di tipo federativo, che valorizza la rappresentanza territoriale attenuando quella di carattere politico e, per questo, la loro importanza non è certamente secondaria. In ogni caso, va sottolineato come, in base a queste previsioni costituzionali, alle regioni sia riconosciuto soltanto questo ruolo politico (*rectius*: di circoscrizione politica), non essendo invece configurate come entità amministrative, ciò che impedisce in radice di parlare di una regionalizzazione del Principato.

Per quanto concerne la disciplina dei comuni, cui la CdL non attribuisce personalità giuridica, l'art. 110 CdL introduce una riserva di legge rinforzata: la legge sui Comuni è la fonte individuata a questo scopo e la stessa deve garantire una serie di principi espressamente enucleati dal disposto costituzionale, riferiti all'amministrazione dei rispettivi territori.

Il rilievo costituzionale dei comuni emerge invece con riferimento agli istituti di democrazia diretta; è infatti loro riconosciuto dall'art. 66 CdL il potere di iniziativa referendaria sulle leggi ordinarie (da parte di 3 comuni) e su quelle di revisione costituzionale, oltre che per l'approvazione di un trattato internazionale – art. 66 *bis* (da parte di 4 comuni). Infine, è consentito a quattro comuni di assumere un'iniziativa referendaria per lo scioglimento anticipato del *Landtag* (una sorta di *recall* di retaggio pre-moderno). L'insieme di questi poteri d'iniziativa conferisce alle municipalità, oltre che una funzione di stimolo, anche un ruolo politico non trascurabile, che richiede, comunque una collaborazione tra territori, che devono essere concordi tra loro nell'iniziativa da assumere.

Nel complesso si costruisce un quadro molto procedimentalizzato che assume i caratteri di un sistema misto¹⁰², nel quale la partecipazione degli enti territoriali affianca la democrazia diretta e quella rappresentativa, ancora una volta sotto la supervisione del Principe.

5.2 La forma di governo

Passando al piano della forma di governo, per una sua eventuale definizione è necessario prendere in considerazione, oltre ai poteri mediante i quali il Principe condivide l'esercizio della funzione di indirizzo politico (per i quali si rinvia a quanto scritto sopra), anche le modalità di formazione del governo e di soluzione delle crisi ministeriali, compreso il regime di responsabilità che grava sull'organo esecutivo.

Partendo da quest'ultimo profilo, dobbiamo rilevare come il gabinetto risulti soggetto ad un doppio legame fiduciario, che lo rende responsabile sia di fronte al monarca, che all'Assemblea elettiva. Si tratta di una duplice

¹⁰² Anche H. Schäffer, *Il principato del Liechtenstein*, cit., 155, parla di forma di stato mista.

responsabilità che si produce nel momento genetico e permane per l'intera legislatura. L'art. 79 CdL stabilisce infatti che i membri del governo sono nominati su proposta della Dieta e d'intesa con essa; l'art. 80.1 CdL aggiunge poi che se il governo perde la fiducia del Principe regnante o del *Landtag*, viene meno il suo potere di esercitare l'ufficio; ciò che vale anche per ciascun membro del governo singolarmente considerato (sfiducia individuale: art. 80.2 CdL). È sufficiente, quindi, che il rapporto fiduciario venga meno con una delle due fonti di legittimazione per determinare una situazione di crisi. Sotto questo (limitato) profilo monarca e parlamento sono posti sullo stesso piano, anche se non vanno dimenticati gli altri istituti, già richiamati, che circondano la relazione fiduciaria e riconoscono al Principe un primato sull'assemblea, quali il potere di nominare un governo temporaneo *ad interim* senza il consenso parlamentare e la facoltà di disporre la chiusura per tre mesi o lo scioglimento del *Landtag*, con indizione di nuove elezioni entro sei settimane (art. 50 CdL).

Un ultimo elemento va richiamato per comporre questo complesso *puzzle*: diversamente da quanto previsto da molte costituzioni monarchiche ancora vigenti, la presidenza del governo non è affidata al Principe, ma al Capo del governo stesso. Per quanto negli altri regimi monarchici questa prerogativa regia sia stata di fatto sterilizzata e sia diventata un elemento ornamentale, questa separazione rafforza i poteri del Principe quale capo di Stato e lo configura come un potere neutro, che, in quanto tale, rimane estraneo alle decisioni del potere esecutivo in senso stretto¹⁰³.

Sulla base di questa ricostruzione sommaria e non essendo risolutiva la formulazione testuale dell'art. 2 CdL, che combina elementi propri della forma di stato definendo il Principato come "una monarchia costituzionale ereditaria", con altri riferiti alla forma di governo con il richiamo alla "base democratica e parlamentare", la forma di governo del Liechtenstein può intanto essere qualificata in negativo, sottolineando cosa essa non è. Riteniamo che non si tratti di una forma di governo monarchico costituzionale in ragione del coinvolgimento della Dieta nel rapporto fiduciario con l'esecutivo; ma non possiamo neppure qualificarla come un sistema parlamentare, in considerazione del ruolo primario esercitato dal Principe regnante anche con riguardo alla determinazione dell'indirizzo politico legislativo. Come ben sappiamo, la previsione del rapporto fiduciario tra governo e assemblea è un elemento necessario, ma non sufficiente per l'inclusione di un sistema tra quelli parlamentari.

Nel complesso, quindi, ci troviamo, ancora una volta, di fronte ad una commistione di elementi eterogenei, in ragione dei poteri trasversali e di carattere proattivo riconosciuti al sovrano, con una declinazione del

¹⁰³ Si tratta di un elemento da non sottovalutare sul piano sistematico; è la conferma che il Principe non è solo parte del potere esecutivo, quanto, piuttosto, un organo trasversale che partecipa all'esercizio di tutti i poteri pubblici. Ciò che rappresenta al tempo stesso rappresenta l'affermazione del principio della negazione dei poteri e la sua contestuale negazione.

principio della separazione dei poteri assai debole ed evidenti sovrapposizioni sul piano funzionale tra i diversi organi costituzionali. In questo quadro si iscrive anche la particolare configurazione che viene fatta del *Landtag* dall'art. 45 CdL, una disposizione che è rimasta inalterata dal 1921. Dopo avere riconosciuto il carattere rappresentativo dell'organo¹⁰⁴, con una formulazione invero arcaica ("La Dieta è l'organo legale della comunità dei cittadini del Principato¹⁰⁵), esso stabilisce che l'organo è legittimato a far valere e salvaguardare i diritti e gli interessi del popolo (ma solo nei confronti del governo e nei limiti previsti dalla Costituzione), ma anche a promuovere, nella maggiore misura possibile, "*il bene del Casato del Principe e del Paese*" (enfasi nostra). La capacità rappresentativa e la discrezionalità politica dell'assemblea elettiva risultano, anche se con una formula generica e indeterminata, funzionalizzate al perseguimento di interessi superiori, prevenendo la possibilità di eventuali contrapposizioni che potrebbero "indebolire" la monarchia. Una norma, anche questa, che conferma il limitato spazio operativo riconosciuto al principio di divisione dei poteri che in una visione tendenzialmente panteista viene relegato ai margini, senza neppure essere mai richiamato dal testo costituzionale.

In definitiva possiamo riconoscere che la CdL configura una forma di governo dualista con elementi di parlamentarismo, considerando il carattere necessario della fiducia parlamentare nei confronti del potere esecutivo (con la limitata eccezione della possibilità da parte del Principe di nominare governi *ad interim*)¹⁰⁶.

Il tratto del dualismo istituzionale, riconducibile al principio fondamentale della doppia sovranità e della condivisione dei poteri tra il Principe e il popolo enunciata nell'art. 2 CdL¹⁰⁷, resta quindi la caratteristica principale del sistema, la cui dinamica sul piano dell'effettività viene quindi a dipendere dalle convenzioni costituzionali che si sono stabilizzate e dalle tendenze prevalenti all'interno del sistema dei partiti.

Partendo da questa considerazione si è arrivati a sostenere in dottrina che, a partire dal 1921, il regime politico avrebbe registrato una pressoché assoluta

¹⁰⁴Guardando ancora ai dati riportati da <https://comparativeconstitutionsproject.org/ccp-rankings/>, il livello dei poteri riconosciuti al potere legislativo del Liechtenstein è pari a 0,19, una soglia che risulta molto bassa se confrontata con quella di altri paesi limitrofi (0,43 per l'Austria, 0,33 per la Svizzera, 0,29 per la Germania, 0,24 per l'Italia), ma più alta di quella del Principato monegasco (0,14) e pari a quella di Andorra, ovvero gli altri micro stati europei.

¹⁰⁵ Una legge costituzionale di interpretazione autentica risalente al 1971 ha poi precisato che il termine cittadini deve intendersi riferito a tutte le persone che godono del diritto di cittadinanza senza distinzione di sesso.

¹⁰⁶ Come acutamente osservato da E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 119, si tratta di una versione dualistica del governo parlamentare di ottocentesca memoria, che è tuttavia istituzionalizzata, in quanto codificata da puntuali norme costituzionali, mentre in passato queste forme di governo dipendevano essenzialmente da prassi e convenzioni costituzionali.

¹⁰⁷ L'importanza dell'elemento consensuale è evidenziata anche da E. De Marco, *La divisione dei poteri nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 127.

sintonia tra i due circuiti (legittimista e democratico), ovvero di come, guardando alla prassi, il Principe regnante abbia sempre esercitato i propri poteri in pieno accordo con la volontà della maggioranza parlamentare e mai contro gli interessi dello Stato e del popolo¹⁰⁸.

Una lettura, quindi, che pur ribadendo gli elementi di ambiguità presenti nel sistema, ne propone un'interpretazione parlamentarista quanto a funzionamento in concreto del sistema di governo, sostenendo che il sistema politico è stato sempre in grado di contenere e diluire la portata degli ampi poteri che la Costituzione riconosce al Principe (frase, quest'ultima, ripresa dall'intervento di A. Stevanato).

Si tratta di una prospettiva e di conclusioni che non possiamo condividere. Per quanto consapevoli della lezione di Leopoldo Elia che qualificava le disposizioni costituzionali sulla forma di governo quali norme a fattispecie aperta, tali da dover essere integrate dalle prassi istituzionali e dalle convenzioni stipulate nell'ambito dei sistemi politici, ritengo che i due piani della costituzione formale e di quella vivente non possano essere totalmente scissi tra loro, esprimendo una continuità ed una contiguità materiale che non possono essere spezzate. Lo studio delle forme di governo deve certo tener conto dell'effettività delle regole esistenti e delle dinamiche reali di funzionamento del sistema, ma non fino al punto di rimuovere le prescrizioni per come sono testualmente formulate, che, almeno nel caso di specie, non paiono dissonanti dalle prassi istituzionali, che operano invece un'attuazione coerente del dettato costituzionale.

Del resto, la stessa opinione che qui non si condivide è costretta a rilevare l'inesistenza di contropoteri efficaci ed un deficit del principio di responsabilità, tenuto conto che il Sovrano non è chiamato a rispondere in nessun caso delle sue azioni, né giuridicamente, né politicamente. Come abbiamo già osservato anche noi, l'istituto introdotto nel 2003 che consente al popolo di proporre la sfiducia nei confronti del Principe non pare risolutivo, essendo comunque la decisione definitiva rimessa alla Casa regnante; e come, al contempo, il rimedio estremo dell'abolizione della monarchia, disciplinata come una forma speciale di revisione costituzionale o come forma di responsabilità del Principe nei confronti del popolo¹⁰⁹, si configuri, non solo per la sua complessità procedurale, come un'ipotesi estrema e del tutto irrealistica, fermi restando gli attuali rapporti di forza oltre che gli interessi in gioco¹¹⁰.

Tra le righe, quindi, si riconosce l'inesistenza di contrappesi adeguati ai poteri del Principe e la configurazione di un sistema nel quale le forme di bilanciamento del sistema sono insufficienti, così da indebolire la consistenza della democrazia del Principato. Riteniamo che queste innovazioni

¹⁰⁸ Così C. Rossano, *Forma di governo parlamentare e democrazia nella Costituzione del Liechtenstein*, cit., 25 ss.

¹⁰⁹ Così, P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit.

¹¹⁰ Ancora C. Rossano, *Forma di governo parlamentare*, cit., 47-48.

introdotte nel 2003, se apparentemente configurano nuovi poteri di controllo popolare, abbiano invece contribuito a rafforzare la posizione costituzionale del Principe; un effetto, evidentemente, paradossale.

Ci pare che dal complesso di queste considerazioni si possa ricavare come il Principe regnante occupi una posizione eminente e sia configurato come un potere cui spetta il diritto all'ultima parola, a decidere eventuali stati di eccezione e intervenire secondo la logica dell'amico-nemico, ove l'amico corrisponde agli interessi dello Stato, del popolo e, con tutta probabilità, della stessa casa regnante; il resto del sistema, invece, è strutturato in maniera da accentuare il più possibile la procedimentalizzazione, secondo quanto si verifica nei rapporti tra potere centrali e poteri locali e tra istituti di democrazia rappresentativa e di democrazia diretta.

Una commistione, quindi, tra una visione schmittiana ed una kelseniana che costituisce, anche in questo caso, un *unicum* storico.

Anche per questa ragione, forse, pare preferibile rinunciare a definire la forma di governo del Principato¹¹¹, risultando confermato come l'ibridazione di elementi spuri e contraddittori tra loro non consenta un rigido incasellamento all'interno di una griglia di modelli, costruita tenendo conto di sistemi costituzionali interamente ispirati al principio della sovranità popolare.

6. I caratteri del sistema politico in relazione alla forma di governo

Alcune rapide considerazioni relative al sistema politico sembrano confermare una situazione assai peculiare del Principato, solo per alcuni tratti assimilabile all'esperienza della Svizzera. I dati reperibili (a partire dal 2013)¹¹² fanno emergere un assetto di multipartitismo (particolarmente) moderato, con l'esistenza di sole quattro formazioni politiche, soltanto due delle quali di dimensioni rilevanti, in grado di conseguire la rappresentanza parlamentare. Questo è certamente determinato dall'esistenza di una formula elettorale, di tipo proporzionale ma molto selettiva; il testo in vigore dell'art. 46.3 Cdl, stabilisce che l'assegnazione del mandato parlamentare ha luogo tra le liste elettorali che hanno ottenuto almeno l'8% dei voti validi in tutto il Paese. Si tratta di una previsione del tutto inconsueta, sia per l'indicazione di una soglia elettorale operata direttamente dal testo costituzionale (di solito, tranne che nel caso della Costituzione francese, anche quando si opera una scelta della formula elettorale, le costituzioni rinviavano poi alla legge la disciplina della materia), sia per il livello della soglia stessa,

¹¹¹ Del resto, anche la definizione ripresa da E. Bertolini, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., di forma di governo ellittica, per la presenza di due fuochi (popolo e Principe) entrambi titolari del potere sovrano, corrisponde ad una non definizione, non essendo utilizzata nessuna delle formulazioni classiche impiegate in dottrina.

¹¹² Queste informazioni e le altre che saranno utilizzate nel testo sono riprese dal sito web *parline*, curato dall'Unione interparlamentare (https://data.ipu.org/content/liechtenstein?chamber_id=13449).

certo tra i più elevati tra quelli oggi esistenti. Tuttavia, non possiamo esimerci dal ricordare come questa disciplina sia il risultato della revisione del 1973 e di come, prima di allora, lo sbarramento elettorale fosse stabilito al 18%, con una previsione già dichiarata incostituzionale¹¹³.

Sotto il profilo storico va ricordato come la nascita dei partiti politici, risalente agli anni '20 del Novecento (in concomitanza con la promulgazione della Carta del 1921 e solo dopo il passaggio all'elezione diretta del *Landtag*), sia stata piuttosto tardiva rispetto agli altri paesi europei, a conferma della insussistenza di conflitti sociali di un qualche rilievo¹¹⁴.

Un'ulteriore questione che merita di essere richiamata e che è stata oggetto di particolare attenzione nei lavori del convegno di cui si pubblicano ora gli Atti, riguarda l'estensione del diritto di voto, sia con riguardo al riconoscimento della parità di genere che ai profili legati al riconoscimento della cittadinanza.

La storia del Principato si caratterizza, infatti, per essere stato l'ultimo dei Paesi europei¹¹⁵ a riconoscere il diritto di voto alle donne (che sono poco più della metà della popolazione: il 50,4%), ciò che è avvenuto solo nel 1984, all'esito di una tormentata vicenda costituita da una pluralità di passaggi istituzionali e politici, che somiglia molto a quella che qualche anno prima si era registrata in Svizzera (ove, tardivamente, il riconoscimento del suffragio femminile a livello nazionale si era realizzato nel 1971). Nonostante le pressioni ricevute per effetto dell'ingresso nel Consiglio d'Europa, in ben due occasioni (1971 e 1972) la proposta di estendere l'elettorato attivo alle donne fu respinta per l'esito negativo dei relativi referendum e si dovette aspettare più di un decennio per conseguire questo risultato. Nel 1984, dopo che la Corte costituzionale, con una sentenza del 1982, aveva negato che si potesse dichiarare l'incostituzionalità di questa discriminazione per violazione del principio di eguaglianza, trattandosi di una *political question* (che nell'opinione della Corte avrebbe richiesto un'espressa revisione costituzionale), la legge costituzionale approvata dalla Dieta fu confermata dalla successiva consultazione referendaria, anche se con una maggioranza di poco superiore a quella necessaria (il 51,3% dei votanti, ovviamente tutti di sesso maschile)¹¹⁶.

Solo nel 1992, poi, si precedette alla revisione della norma costituzionale generale, quella dell'art. 31.2 CdL, che ora recita: "L'uomo e la donna sono

¹¹³ Cfr. P. Mahon, *La Costituzione del Liechtenstein*, cit., e J. Luther, *Caratteristiche della Costituzione del Principato del Liechtenstein*, cit., che ricorda come fino al 1939 il sistema adottato fosse di tipo maggioritario; con l'adozione della formula proporzionale la soglia di sbarramento era stata inizialmente fissata al 18%; l'incostituzionalità di questa clausola era stata poi dichiarata del 1962.

¹¹⁴ Il partito storicamente più risalente è il *Fortschrittliche Bürgerpartei in Liechtenstein* (FBP), da ora Partito progressista dei cittadini, la cui fondazione risale al 1918.

¹¹⁵ Guardando al dato cronologico, soltanto la Repubblica centrafricana, le Isole Samoa, il Kirghizistan ed il Kuwait hanno introdotto il voto femminile dopo il Liechtenstein.

¹¹⁶ Per un resoconto più dettagliato di queste vicende si rinvia all'intervento di L. Cianci, D. Zecca, *La discriminazione di residenza e di genere*, cit.

titolari degli stessi diritti”, sottinteso anche quelli politici, a proposito dei quali, peraltro, si è osservato in un contributo del Fascicolo che la situazione reale, nonostante i miglioramenti registrati nel periodo più recente, non appare ancora del tutto soddisfacente, secondo quanto evidenziato anche da alcuni rapporti nazionali e internazionali¹¹⁷.

Un problema che resta aperto sotto il profilo della parità di genere nella titolarità dei diritti politici concerne le regole sulla successione al trono; la Legge sul Casato prevista dall’art. 2 CdL adotta, infatti, il criterio della legge salica, che afferma il principio basato sulla primogenitura maschile¹¹⁸. Questa regola, peraltro, non costituisce una peculiarità in termini assoluti, in quanto, seppure nella sua versione attenuata (quella c.d. semisalica), il criterio preferenziale della linea maschile continua ad essere applicato anche in altri regimi monarchici dell’Europa, quali il Principato di Monaco e la Spagna¹¹⁹. In questi casi il principio è stato addirittura costituzionalizzato, secondo quanto risulta, dall’art. 10 della Costituzione del Principato di Monaco del 1962 e dall’art. 57 della Costituzione spagnola del 1978; ed in Spagna il riconoscimento della prevalenza maschile è stato di recente messo in discussione, anche mediante l’elaborazione di progetti di revisione costituzionale che sono stati rapidamente abbandonati.

Non entriamo invece nel merito delle relazioni tra titolarità del diritto di voto e criteri per l’attribuzione della cittadinanza¹²⁰, che in un Paese in cui

¹¹⁷ Cfr. A. Gerosa, *Verso Vaduz*, cit. Nella legislatura in corso (2021-2025) dei 25 parlamentari solo 7 sono di sesso femminile. La questione di genere riguarda, ovviamente, anche alcuni diritti civili, *in primis* quello della disciplina sull’interruzione della gravidanza, particolarmente restrittiva nel Principato. Si rinvia a M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani*, cit.

¹¹⁸ Come ci ricorda M. Di Bari, *Liechtenstein e diritti umani*, cit., per questo motivo, al momento dell’adesione al Patto sui diritti civili e politici nel 1998, il Liechtenstein ha apposto una dichiarazione con la quale si escludeva l’applicazione del principio di eguaglianza alla disciplina sulla successione al Trono.

¹¹⁹ Fino a poco tempo, fa questa regola era seguita anche in Danimarca (abolita nel 1989: adesso l’art. 2 Cost. danese prevede che “il potere regio si trasmette per via ereditaria agli uomini e alle donne), nel Lussemburgo e nel Regno unito (in entrambi i casi fino al 2011). Anche l’art. 6 della Costituzione della Norvegia equipara principesse e principi quanto a legittimazione dinastica, mentre l’art. 85 della Costituzione belga nella sua versione vigente parla di “ordine di primogenitura”, senza distinzione di genere.

¹²⁰ Per questi rimandiamo interamente alla documentata e convincente relazione di L. Panzeri, *Le dinamiche della cittadinanza*, cit., che ricostruisce in maniera accurata le dinamiche storiche e legislative della questione del riconoscimento della cittadinanza nel Principato, senza trascurare l’analisi del formante giurisprudenziale. Questo nella prospettiva di una comparazione con gli altri micro stati, nei quali le problematiche sono state e continuano ad essere piuttosto simili. La micro dimensione, fa emergere, infatti, linee di tendenza comuni quali il saldo ancoraggio allo *ius sanguinis*, la marginalizzazione dello *ius soli*, la diffusa esclusione della doppia cittadinanza e, più in generale, l’adozione di misure animate dall’obiettivo di conservare nel tempo un equilibrio stabile tra la popolazione *de iure*, ovvero sia i cittadini, e quella residente *de facto* (sono parole riprese dalle conclusioni di L. Panzeri, *Le dinamiche della cittadinanza*, cit.); continuano a prevalere, quindi, istanze conservatrici, funzionali a mantenere inalterata quell’identità nazionale, che potrebbe essere minacciata dall’apertura agli

la percentuale degli stranieri residenti (oltre il 34% della popolazione) è tra i più alti in assoluto, sono particolarmente restrittivi. Come è stato ben osservato in uno degli interventi del Fascicolo¹²¹, mentre si registra un livello di inclusione elevato per quanto concerne la sfera ed i diritti economici e sociali, continua a manifestarsi un forte conservatorismo, legato anche ad una visione patriarcale che fatica ad estinguersi, con la conseguenza di considerare l'esercizio dei diritti politici come prerogativa di una comunità più ristretta, fondata su un rapporto ancorato al principio dello *jus sanguinis*, radicato nel tempo col territorio e la comunità dei cittadini in senso stretto. Atteggiamenti, quindi, autoreferenziali e fortemente conservatori che possono solo in parte essere giustificati dall'elemento della micro-dimensione e che confermano la non completa affermazione del principio democratico all'interno del Principato.

Questa chiave di lettura pare utile anche per comprendere i reali rapporti di forza tra i partiti politici, nonché la posizione da essi assunta ed il ruolo esercitato sotto il profilo delle dinamiche della forma di governo.

Guardando quindi al sistema politico in senso stretto, i partiti storici, più consolidati e con il maggior seguito elettorale, sono l'Unione patriottica – UP (di matrice cristiano-democratica, fondato nel 1936) e il Partito progressista dei cittadini – PPC (di ispirazione nazionalista e conservatrice, la cui nascita risale al 1918). Nelle ultime elezioni per il rinnovo del *Landtag*, che si sono tenute il 7 febbraio 2021 (la durata della legislatura è di 4 anni), l'UP ed il PPC hanno conseguito un risultato pressoché equivalente in termini di percentuali di voto (rispettivamente il 35,89% e il 35,88%), ottenendo lo stesso numero di parlamentari, 10 ciascuno. Decisamente inferiore il consenso riscosso da Lista libera (partito di centrosinistra e ambientalista, sorto nel 1985), con il 12,86% dei voti equivalenti a 3 seggi e dai Democratici per il Liechtenstein (formazione nata a seguito di una scissione all'interno dell'UP avvenuta nel 2018), con l'11,4% dei voti e 2 seggi¹²².

Il quadro che ne deriva è quello di una forte stabilità politica, con un orientamento complessivamente conservatore ed una debolezza cronica dell'unico partito tendenzialmente progressista. Una stabilità che viene poi accentuata da una pratica ormai stabilizzata di convenzioni consociative tra i partiti di maggiore consistenza, che storicamente hanno cogestito e continuano a cogestire la politica del Principato, secondo modalità piuttosto simili a quelle della Svizzera, per quanto in un quadro d'insieme ben più semplificato per l'inesistenza di fratture linguistico o religioso.

stranieri. La recente bocciatura del referendum volto ad introdurre la possibilità di doppia cittadinanza ne è stata l'ennesima conferma.

¹²¹ Ancora da L. Ciani, D. Zecca, *La discriminazione di residenza e di genere*, cit.

¹²² La situazione non era stata molto diversa nella legislatura precedente; a seguito delle consultazioni elettorali del 2017 la maggioranza relativa era stata appannaggio del PPC con 9 deputati, a fronte degli 8 di UP, mentre Lista libera aveva conseguito 3 seggi e i restanti 5 seggi erano stati conquistati da una lista indipendente.

La situazione appena descritta può tuttavia vantare una tradizione meno longeva rispetto a quella della Confederazione elvetica, essendosi stabilizzata solo a partire dalla legislatura 2005-2009, per essersi riprodotta in quelle successive (2009-2013 e 2013-2017). Nelle fasi storiche precedenti il sistema politico e le modalità del suo funzionamento hanno seguito traiettorie in parte diverse. Fino al 1993 i partiti esistenti erano solo due (quelli ancor oggi di maggiore dimensione: l'UP e la FPB); in base all'esito dei risultati elettorali il partito di maggiore consistenza parlamentare esprimeva la maggioranza dei componenti del governo: i governi, tuttavia, erano di coalizione, con ministri espressione anche del partito di minore consistenza elettorale, che svolgeva contemporaneamente anche il ruolo dell'opposizione parlamentare¹²³. Due parti in commedia (opposizione parlamentare e partnership di governo), che rendevano ancora una volta del tutto peculiari le dinamiche politiche interne al Principato, con un'unicità che non trova riscontri nel panorama comparatistico. Questa anomala modalità di funzionamento del sistema ebbe termine nel 1997; nella legislatura successiva (1997-2001) eccezionalmente la dinamica adottata fu quella propria del bipartitismo, con il governo formato e sostenuto soltanto dall'UP. Con l'alternanza che si realizzò con le elezioni del 2001, questa formula maggioritaria non venne abbandonata con l'FPB a guidare l'esecutivo e l'UP ad interpretare il ruolo dell'opposizione parlamentare. La comparsa di ulteriori soggetti politici ha poi favorito la stabilizzazione della convenzione consociativa già richiamata, tra due partiti che rappresentano interessi del tutto simili ed esprimono programmi ed indirizzi politici in larga parte sovrapponibili tra loro.

In questa legislatura il Comitato nazionale può contare sul sostegno di una maggioranza parlamentare superiore all'80% dei componenti del *Landtag* (20 su 25). L'attuale composizione dell'esecutivo, presieduto da Daniel Rish, esponente dell'UP, registra la presenza di due ministri espressi dalla stessa UP e di due ministri provenienti dalla FBP, a conferma dell'accordo consociativo che sta a fondamento della sua costituzione. Da segnalare, peraltro, un significativo elemento di novità, consistente nella presenza di tre ministri donne, la prima della FBP (Sabine Monuami, che ricopre anche la carica di vice primo ministro), le altre due dell'UP (Dominique Hasler e Graziella Marok-Wachter). Non disponiamo di elementi di conoscenza sufficienti per considerare questa situazione solo il frutto di una contingenza peculiare o, piuttosto, come una significativa inversione di tendenza rispetto alle discriminazioni di genere del passato.

7. Brevi riflessioni conclusive

¹²³ Informazioni tratte dallo stesso sito istituzionale del Comitato nazionale del Liechtenstein; cfr. <https://www.regierung.li/government/>.

A questo punto non credo sia necessario dilungarsi per trarre delle conclusioni: molte valutazioni sono state compiute nei paragrafi precedenti e non è certamente utile ripeterle. Quello che può essere ancora osservato è la tendenziale concordanza su alcuni punti nodali della gran parte delle relazioni e degli interventi qui pubblicati. Per quanto in alcuni di essi la lettura sia orientata nel senso di vedere il bicchiere mezzo pieno ed in altri mezzo vuoto, il condizionamento decisivo sul sistema istituzionale derivante del fattore della microstatualità e dal peso delle vicende storiche cui è connessa la sopravvivenza di una centralità del principio monarchico, ormai desueta almeno alle latitudini europee, ci paiono valutazioni generalmente condivise. L'evoluzione costituzionale del XX secolo ha dato vita nel Principato ad una miscela nella quale gli elementi autoctoni continuano ad essere prevalenti su quelli d'importazione; una tendenza che l'importante riforma del 2003, cui si deve anche un incremento dei poteri regi, ha non solo confermato ma addirittura accentuato, con l'introduzione di istituti (abolizione della monarchia, sfiducia popolare al sovrano, recesso dei comuni per ricordare solo quelli più rilevanti) assolutamente peculiari e del tutto sconosciuti alla riflessione comparatistica.

Il sistema costituzionale combinando il principio monarchico con gli istituti della democrazia diretta e di quella rappresentativa (compressa però dai primi due elementi) è molto procedimentalizzato e, quindi, piuttosto complesso e tale da richiedere una necessaria convergenza dei diversi attori costituzionali, che sono chiamati a collaborare con la supervisione ultima del Principe.

Certamente la grande stabilità istituzionale e politica e l'elevato livello di consenso interno al Principato, che costituisce ormai un'eccezione rispetto alle democrazie europee, spiegano il successo di questo accentuato conservatorismo costituzionale, cui si abbinano un conservatorismo sociale (si pensi alle questioni di genere ed a quelle in tema di cittadinanza) ed un conservatorismo politico (assenza di partiti di matrice socialista o comunque genericamente progressisti), rispetto ai quali non si intravedono all'orizzonte possibilità di mutamento. L'originario patto costituente stipulato nel 1921 tra il Casato e i cittadini del Liechtenstein non mostra per il momento crepe e la clausola risolutiva introdotta nel 2003 che consente l'abolizione della monarchia con un voto popolare è ancora confinata nel mondo dell'utopia pura.

Alla domanda se dobbiamo o meno considerare l'esperienza costituzionale del Principato soltanto come un anacronistico retaggio della storia non è possibile dare una risposta secca. È certamente anacronistica se comparata con le altre monarchie costituzionali europee che, per sopravvivere, hanno accettato di rendere impolitico e marginale il ruolo del capo dello stato; non lo è se teniamo conto della situazione di contesto (la micro statualità, oltre all'elevato livello di benessere ed in generale alle coordinate economiche) e della storia di questo Paese, del tutto originale e forse irripetibile. Due

elementi dei quali l'analisi comparata deve tener conto e che deve porre al centro della propria riflessione.

Certamente la democrazia (?) del Principato, per la sua unicità non può essere considerata un modello.

Rolando Tarchi
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa
rolando.tarchi@unipi.it

